SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 novembre 1999, n. **418.**

Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Tale indennità si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i Ministri e i Sottosegretari di Stato parlamentari, con il trattamento stipendiale loro spettante in tale veste.

2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennità di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 1999 ed in lire 4.494 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4836):

Presentato dall'on. CERULLI IRELLI e dall'on. SODA il 29 aprile 1998.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 maggio 1998, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione il 1° e 7 luglio 1998; l'8 settembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 16 settembre 1998 (atto n. 4836/*A* - relatore on. MASSA).

Esaminato in aula il 21 settembre 1998 ed approvato il 30 settembre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3562):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 ottobre 1998 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 14, 21 e 27 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 16 settembre 1999 (atto n. 3562/*A* - relatore sen. BUCCIARELLI).

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 23 settembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 4836/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 settembre 1999, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione il 12 e 13 ottobre 1999.

Esaminato in aula il 18 ottobre 1999 ed approvato il 19 ottobre 1999.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge 31 ottobre 1965, n. 1261, reca: «Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento».

— Il testo dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1980), è il seguente:

«I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento».

99G0495

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. **419.**

Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, nonché dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241;

Visti l'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, dei lavori pubblici, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, prima parte, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata «legge delega», il presente decreto si applica agli enti pubblici nazionali non svolgenti attività di previdenza. Esso non si applica, per contro, alle istituzioni di diritto privato e società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale. Agli enti di ricerca di cui all'articolo 18 della legge delega si applicano soltanto le disposizioni del presente decreto che agli enti stessi espressamente si riferiscono, nonché quelle compatibili con le disposizioni recate dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dagli altri decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al predetto articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 è facoltativa per le amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici economici, gli enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e gli enti pubblici nazionali la cui organizzazione sia stata disciplinata con decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega o con le leggi 25 marzo 1997, n. 68, e 3 aprile 1997, n. 94.

3. Restano ferme le disposizioni di legge in ordine ai poteri delle autorità di garanzia e di vigilanza.

Art. 2.

Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti

1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto, con le modalità di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione:

a) privatizzazione di enti, secondo le modalità di cui all'articolo 3;

b) trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 4;

c) fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività, in conformità ai criteri e secondo le modalità di cui all'articolo 5.

2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 è effettuata con uno o più elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002.

Art. 3.

Privatizzazione di enti

1. Gli enti privatizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, continuano a sussistere come enti privi di scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile. Gli enti possono continuare a svolgere e gestire, sulla base di apposite concessioni o convenzioni con le autorità ministeriali competenti, i compiti e le funzioni pubbliche attribuiti ad essi dalla normativa vigente. Restano in vigore, per gli enti in tal modo abilitati, le disposizioni che impongono, a favore degli enti, forme di contribuzione obbligatoria e che riservano all'autorità pubblica le relative determinazioni. Le concessioni o convenzioni che affidano agli enti determinazioni in materia di tariffe o di corrispettivo dei servizi pubblici svolti ne subordinano comunque la operatività all'approvazione del Ministero competente.

2. Il corrispettivo da stabilirsi o pattuirsi per le concessioni o convenzioni di cui al comma 1 non può, per nessun ente, comportare una spesa per lo Stato superiore a quella prevista per l'esercizio 2001 per contributi ordinari di funzionamento e per compensi analogamente stabiliti o pattuiti. Le concessioni o convenzioni devono prevedere, per l'esercizio 2002, una riduzione di tale spesa pari almeno al 10 per cento in termini reali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, le concessioni o convenzioni di cui al comma 1 hanno durata biennale. In sede di rinnovo, è concesso o convenzionalmente affidato l'esercizio delle sole attribuzioni che lo Stato non possa o non ritenga conveniente dismettere, ovvero svolgere direttamente.

4. Gli amministratori degli enti di cui al comma 1 promuovono le necessarie modifiche statutarie nel rispetto della scadenza indicata dall'articolo 2, comma 2. Gli statuti prevedono la partecipazione all'organo collegiale di revisione di un rappresentante dell'amministrazione statale.

5. Sulla gestione degli enti di diritto privato di cui al comma 1, la Corte dei conti esercita il controllo successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente all'esercizio di funzioni e servizi pubblici.

6. Il patrimonio degli enti di diritto privato di cui al comma 1 è costituito dal patrimonio dei corrispondenti enti pubblici. L'organo di revisione cura che l'inventario sia redatto da ciascun ente entro sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione e che sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico. In casi particolari, può essere chiesta al presidente del tribunale competente per territorio la designazione di uno o più esperti per la redazione della stima patrimoniale.

7. I beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico permangono destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni, e non possono essere alienati o gravati di alcun diritto se non in base a specifica ed espressa autorizzazione del Ministero vigilante, secondo la vigente normativa, da rilasciarsi in casi eccezionali. Gli atti adottati in mancanza di autorizzazione non possono essere trascritti e sono nulli di diritto, fatta salva ogni diversa forma di responsabilità prevista dalle vigenti disposizioni. Il regime di autorizzazione permane sino a che sussista l'esercizio delle funzioni o dei servizi pubblici in via di convenzione o di concessione. Allo scadere definitivo delle convenzioni o concessioni, il regime di autorizzazione è prorogato sino alla convenzionale determinazione della destinazione finale dei beni. Le limitazioni di cui al presente articolo devono, in ogni caso, risultare negli statuti degli enti di diritto privato derivanti dalla trasformazione e sono iscritte nel registro di cui all'articolo 33 del codice civile.

8. Negli inventari patrimoniali degli enti di diritto privato derivanti dalla trasformazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.

9. Agli enti di diritto privato di cui al comma 1 possono partecipare il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché le università e loro consorzi.

Art. 4.

Trasformazione di enti

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, sono trasformati in strutture scientifiche dotate di autonomia amministrativa e contabile delle università del luogo ove gli enti stessi hanno sede, ovvero, nel caso di piu istituzioni universitarie, di quella di più antica istituzione, ovvero, ancora, di consorzi universitari anche appositamente istituiti. La trasformazione opera a condizione che l'università o il consorzio, previamente interpellati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbiano espresso il proprio assenso.

2. Entro la data prevista dall'articolo 2, comma 2, una destinazione ad istituzioni universitarie diverse può essere individuata nell'ambito del procedimento di programmazione del sistema universitario.

3. Le università e i consorzi succedono nei rapporti attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili delle strutture e delle attrezzature degli enti. Il patrimonio resta comunque vincolato al perseguimento delle finalità proprie degli enti medesimi.

4. I compiti e l'organizzazione delle nuove strutture sono determinati dagli statuti degli atenei o dei consorzi.

5. L'Istituto italiano di studi germanici può, in ogni caso, ricevere contributi dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche a valere sul fondo per il funzionamento ordinario delle università e dei consorzi universitari, nonché sul fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 5.

Fusione o unificazione strutturale di enti

1. La fusione, ovvero l'unificazione mediante inserimento in sistema strutturato a rete degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, è effettuata, con uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge delega, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa ed in coerenza con i criteri direttivi di cui all'articolo 13 del presente decreto.

2. I compiti istituzionali, l'organizzazione e il funzionamento degli enti derivanti dalla fusione o unificazione degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, anche con riferimento agli istituti che compongono la rete scientifica, sono determinati da rispettivi statuti in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) attribuzione di funzioni di ricerca storica, con particolare riferimento alla storia d'Italia, e di compiti connessi relativi, tra l'altro, al coordinamento della ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti, all'osservatorio dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio degli insegnanti della scuola, all'organizzazione di incontri, convegni e settimane di studio;

b) adozione, per quanto compatibili, delle disposizioni sull'organizzazione e funzionamento in vigore per gli enti di ricerca non strumentali di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con facoltà di deroga alle norme dell'ordinamento contabile pubblico, nel rispetto dei relativi principi;

c) organizzazione della rete scientifica, prevedendo servizi e strutture comuni, nonché attribuendo agli istituti e alle scuole annesse autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, con propri organi direttivi e di consulenza scientifica;

d) adozione di disposizioni transitorie in analogia a quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica;

e) finanziamento a carico del fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con trasferimento al fondo stesso dei contributi in atto fruiti.

Art. 6.

Disposizioni relative a enti particolari

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente autonomo Volturno è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasferire alla regione Campania, a titolo gratuito e con effetto dal 1° gennaio 2000, le azioni della Società anonima per l'esercizio dei pubblici servizi (SEPSA) della quale l'Ente è unico azionista. È fatta salva la facoltà degli enti territoriali interessati di riordinare altrimenti l'ente stesso entro il termine fissato per la liquidazione, ovvero prevederne la trasformazione in struttura associativa, anche in forma societaria, eventualmente prevedendo, per il relativo personale, forme di continuità del rapporto di lavoro pubblico presso la regione Campania.

2. Le funzioni previste dall'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernenti la vigilanza sull'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e la definizione delle norme regolamentari sono esercitate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla copertura delle spese di funzionamento dell'Istituto possono contribuire le regioni, sulla base di apposite convenzioni. Il presidente dell'Istituto presenta annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza una relazione sull'attività svolta.

3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolge, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con istituzioni universitarie, attività di formazione e qualificazione professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura permanente. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al personale dell'ISTAT con qualifica di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per cento del relativo organico.

4. Ai sensi degli articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'Ente nazionale strade (ANAS) è riordinato sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 13 del presente decreto, tenendo conto della sua natura di ente pubblico economico e di quanto stabilito dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b)*, della legge delega. L'Ente è autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie, a costituire società miste con regioni, province e comuni per la progettazione, costruzione e manutenzione delle strade di rispettiva competenza, nonché ad esercitare le attività di progettazione, costruzione e manutenzione di strade anche per conto e nell'interesse di regioni, province e comuni.

5. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è accorpata nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278. L'Istituto subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i compiti di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. L'ISMEA può costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e/o servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole, volte a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del

mercato fondiario rurale sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari. L'ISMEA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è riordinato anche sulla base dei principi di cui all'articolo 13 e, comunque, nel rispetto di quanto previsto, al comma 1 dell'articolo stesso, dalla lettera *d*). Al personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina sono applicabili le forme di mobilità nel pubblico impiego.

6. In sede di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 13, sono riconosciute, nell'ambito dell'organizzazione del Club alpino italiano (CAI), forme accentuate di autonomia organizzativa e funzionale al Corpo nazionale del soccorso alpino.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l'Agecontrol s.p.a. continua a svolgere i propri compiti sino al termine previsto dal regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, come prorogato dal regolamento (CE) n. 150/99 del Consiglio, del 19 gennaio 1999.

8. È estesa all'Agenzia spaziale italiana, con le modalità ed i limiti ivi previsti, l'autorizzazione concessa all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1997; n. 266, relativamente alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro.

9. La CONSOB, senza oneri per la finanza pubblica e con corrispondente riduzione dell'aliquota prevista per il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, può bandire concorsi interni, connotati da adeguate modalità selettive, per l'immissione in ruolo, in numero massimo di venti unità, di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in servizio alla data del 1° luglio 1998.

Art. 7.

Società italiana autori e editori

1. La Società italiana autori ed editori, di seguito denominata SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate;

b) cura la tenuta dei registri di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera *a)*, nell'ambito della società dell'informazione, nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno.

2. L'attività della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.

3. La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati.

4. L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 1, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13. Lo statuto assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell'Ente, una ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto, che tenga anche conto dell'effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l'applicazione di provvigioni sui diritti d'autore in coerenza con l'ordinamento vigente in sede europea.

5. Lo statuto è adottato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione, ed è approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. La SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi, nonché, a partire dall'esercizio successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, la separazione contabile tra le due distinte gestioni per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario.

7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza. Sono soppressi l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 57 del regolamento di attuazione della medesima legge, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

Art. 8.

Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma

1. Entro il 31 dicembre 1999, l'ente Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma è trasformato in Fondazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3.

2. Si applicano le procedure previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 7, fatta eccezione per il concerto del Ministro delle finanze.

Art. 9.

Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

1. L'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del Ministero della sanità, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'ISS svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.

2. L'ISS e l'ISPESL hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della sanità. Essi costituiscono organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.

3. Sono organi dei due Istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti di cui all'articolo 13, che recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

4. Sono abrogati l'articolo 45, comma 4, ultimo periodo, e l'articolo 48 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 10.

Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori

1. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Lo statuto dell'ISFOL è approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

Art. 11.

Norme di carattere generale

1. Entro tre mesi dalla data di assunzione della personalità giuridica di diritto privato, il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti privatizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di mobilità di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Sino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro della categoria, si applicano al personale degli enti stessi le norme relative al trattamento giuridico ed economico per esso vigenti.

2. Le università e i consorzi di cui all'articolo 4 succedono agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, anche per quanto attiene ai rapporti con il personale. Il personale stesso conserva la qualifica e l'anzianità maturata, secondo eventuali tabelle di comparazione, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al personale si applicano, sino al primo contratto collettivo, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico per esso vigenti.

3. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio preventivo dello Stato, approvato alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riordino a favore degli enti trasformati, riordinati o soppressi ai sensi degli articoli 4, 5, e 6, sono riassegnati alle Istituzioni destinatarie delle funzioni, fatte salve le economie di spesa connesse alla soppressione di organi.

4. Le trasformazioni di cui all'articolo 4 non hanno effetto per le università in ordine a quanto previsto dall'articolo 51, comma 1 e comma 4, primo periodo, della legge 27 febbraio 1997, n. 449.

5. Con decreto dei Ministri vigilanti possono essere nominati commissari straordinari al fine di assicurare la gestione degli enti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nelle more dei processi di privatizzazione, trasformazione, razionalizzazione o soppressione e fino alla costituzione degli organi ordinari. Fino alla nomina dei nuovi collegi dei revisori dei conti, restano applicabili le norme vigenti sulla composizione e sulla durata degli organi di revisione.

6. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3, la perdita della personalità di diritto pubblico ha effetti di notificazione agli enti privati degli eventuali vincoli di destinazione artistica sui beni compresi nel relativo patrimonio.

Art. 12.

Misure di razionalizzazione

1. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente decreto predispongono, entro l'anno 2000 e, successivamente, con cadenza biennale, entro un termine da fissarsi con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, un piano volto a razionalizzare la allocazione degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, anche attraverso l'utilizzo comune di immobili da parte di più enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche, anche all'estero, nonché alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attività.

2. Il piano di cui al comma 1 è trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente articolo, indicando, sulla base anche di una analisi comparativa delle risultanze dei piani e dei relativi dati di spesa negli ultimi bilanci consuntivi degli enti, criteri di razionalizzazione e contenimento delle spese di allocazione e per servizi suscettibili di conduzione comune.

3. Tenuto conto dei piani di revisione degli enti e della apposita relazione di cui al comma 2:

a) i Ministri vigilanti, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, impartiscono agli enti direttive, anche subordinando l'approvazione del bilancio preventivo o dei piani pluriennali degli enti alla realizzazione o alla programmazione delle riduzioni di spesa di cui al comma 1;

b) i revisori dei conti vigilano sulla adozione delle misure indicate.

4. Nei confronti degli enti di cui al comma 1 che non abbiano predisposto, nei termini stabiliti, il piano di revisione per l'utilizzo degli immobili, i Ministri vigilanti adottano, ovvero propongono al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una riduzione, sino al venti per cento, dei contributi ordinari previsti nel bilancio preventivo dello Stato.

Art. 13.

Revisione statutaria

1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico:

1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;

2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi;

b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;

c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività;

d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;

e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;

f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;

g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati;

h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorità ministeriale e

gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;

i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;

l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;

o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.

2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.

3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:

a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera *a)*; il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;

b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera *h)*, sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.

4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni della legge 15 marzo 1975, n. 70, e le altre disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli enti pubblici nazionali di cui al presente decreto continuano a trovare applicazione in quanto non siano derogate dalle norme statutarie di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BINDI, *Ministro della sanità*

VISCO, *Ministro delle finanze*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 2, comma 1)

Giunta centrale per gli studi storici

Deputazioni e società di storia patria

Istituto italiano di numismatica

Istituto storico italiano per il medio evo

Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea

Istituto italiano per la storia antica

Istituto per la storia del Risorgimento italiano

Ente per le ville vesuviane

Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani»

Ente «Casa di Oriani»

Centro nazionale di studi leopardiani

Istituto di studi filosofici «Enrico Castelli»

Istituto italiano per la storia della musica

Istituto italiano di studi germanici (Roma)

Istituto nazionale di studi verdiani (Parma)

Centro nazionale di studi manzoniani (Milano)

Ente «Casa Buonarroti» (Firenze)

Ente «Domus Galileana» (Pisa)

Istituto «Domus mazziniana» (Pisa)

Centro nazionale di studi alfieriani (Asti)

Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze)

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Milano)

Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte (Roma)

Centro internazionale di studi di architettura «Andrea Palladio» (Vicenza)

Istituto internazionale di studi giuridici (Roma)

Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma)

Erbario tropicale di Firenze

Ente nazionale della cinofilia italiana

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo degli articoli 11 e 14 della legge n. 59/1997, vedi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Gli articoli 76 e 87 della Costituzione sono i seguenti:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo vigente dell'art. 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) nazionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e nazionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso».

Il termine per l'esercizio della delega di cui al predetto comma è stato più volte prorogato ed è stato fissato, da ultimo, al 29 ottobre 1999 dall'art. 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241.

— Il testo dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma I dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) nazionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazione;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

— Il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

Note all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, prima parte, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 59/1997, è il seguente:

«Art. 18. — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera *d)* il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore, o di convenzionamento con essi;

d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;

e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;

f) programmazione e coordinamento del flusso finanziario in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.

2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di

finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'art. 20, comma 8, della presente legge ferma restando l'applicazione dell'art. 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:

a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;

b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di Governo e di funzionamento;

c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori».

— Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, reca: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il testo degli articoli 12 e 13 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 294, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei moli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;

d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;

f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;

i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;

l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;

m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedute, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995. n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.

2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle *A, B* e *C* allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte».

«Art. 13 — 1. *(Abrogato).*

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993. n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

— La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292) reca: «Legge quadro sulle aree protette».

— La legge 25 marzo 1997, n. 68 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 1997, n. 72), concerne: «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

— La legge 3 aprile 1997, n. 94 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1997, n. 81), concerne: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

«4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo».

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250), recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 10 *(Accordi e forme associative).* —1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:

a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;

b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società.

2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1».

Nota all'art. 4:

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che reca: «Disposizioni per il coordinamento e la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativo alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», si riporta qui di seguito:

«Art. 7 *(Competenze del MURST).* — 1. A partire dal 10 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233, all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, già concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1º gennaio 1999, i contributi all'istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita, il MURST è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 11, comma 3, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«3. Disposizioni correttive ed integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore».

— Per il testo dell'art. 14, comma 1, della legge n. 59/1997, vedi nelle note alle premesse.

— Per il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, vedi in nota all'art. 4.

Note all'art. 6

— La legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1956, n. 325), concerne: «Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale».

— Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», è il seguente:

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali».

— Si riporta qui di seguito il testo del comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che reca: «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:

«6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

— Il testo degli articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che reca: «Conferimerito di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» è il seguente:

«Art. 9 *(Riordino di strutture)*. — 1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione».

«Art. 100 *(Riordino di strutture)*. — 1. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo è ricompreso, in particolare, l'ANAS».

— Il testo dell'art. 1, comma 4, lettera *b)*, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«*b)* I compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri».

— Il D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 121 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 1948, n. 63), reca «Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole».

— Il D.P.R. 28 maggio 1987, n. 278 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1987, n. 163) reca «Fusione dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e per la valorizzazione della produzione agricola e dell'Istituto di tecnica e di propaganda agraria nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo».

— Il testo dell'art. 4, commi 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, che reca «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura» è il seguente:

«3. La Cassa può realizzare, altresì, programmi di ricomposizione fondiaria di terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento (CEE) n. 2079/92, a favore di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano esercitare attività agricola a titolo principale, a condizione che acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento.

4. Le regioni e le province autonome possono stipulare convensioni con la Cassa allo scopo di cofinanziare progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani che non hano ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto. La Cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività di tuttoraggio e per la prestazioni di fidejussioni a favore degli assegnatari.

5. La Cassa partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura di cui al citato regolamento (CEE) n. 2079/1992, e favorendo prioritariamente le richieste di acquisto di terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al regime di prepensionamento, da parte di rilevatari agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni ovvero che subentrino nella conduzione dell'azienda agricola al familiare aderente al regime medesimo».

— Il testo dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, che reca «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'organizzazione centrale», è il seguente:

«Art. 3 *(Agenzie ed enti strumentali)*. — 1. Gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono soppressi. L'Agecontrol S.p.a. di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è posta in liquidazione».

— Il regolamento (CEE) n. 2262/84 del 17 luglio 1984. Regolamento del Consiglio, prevede misure speciali nel settore dell'olio di oliva. Pubblicato nella G.U.C.E. 3 agosto 1984, n. L 208 e prorogato dal regolamento (CE) n. 150/1999 del Consiglio del 19 gennaio 1999.

— Il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia», è il seguente:

«2. Al fine sia di accelerare la realizzazione del piani e dei programmi del NFM e dell'ENEA sia di incrementare l'occupazione gio-

vanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo, l'INFM e l'ENEA sono autorizzati, nel limiti delle proprie disponibilità di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalità straniera. L'INFM e l'ENEA sono autorizzati altresì a stipulare, nell'ambito del predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407), e all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 506, è abrogato».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che reca: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», è il seguente:

«Art. 103. — È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

L'Ente italiano per il diritto di autore cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta del registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici».

— Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».

Note all'art. 9:

— Per il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, vedi in nota all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 45, comma 4, e dell'art. 48 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«4. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strntture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate dal Ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali. Sono altresì trasferiti al Ministero i compiti svolti in materia di tutela contro gli infortuni del lavoro dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)».

«Art. 48 *(Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro).* — 1. L'istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza dell'area sanitaria del Ministero, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e tutela igienico sanitaria.

2. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e costituiscono organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni, e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.

3. Sono organi dei due istituti il presidente il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli istituti si provvede con regolamenti, secondo i criteri e le modalità di cui al decreto legislativo sul riordinamento degli enti pubblici non previdenziali. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca».

Nota all'art. 10:

— Per il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, vedi in nota all'art. 4.

Note all'art. 11:

— Il testo degli articoli 34 e 35 del citato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 34 *(Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimenti di attività).* — 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti pubblci, o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

«Art. 35 *(Eccedenze di personale e mobilità collettiva).* — 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i commi 1 e 2 dell'art. 5.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la

situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

— Il testo dell'art. 51 commi 1 e 4, della legge 27 febbraio 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 51 *(Università e ricerca)*. — 1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di nazionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996.

2-3. *(Omissis)*.

4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche del trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma».

Note all'art. 13:

— Il testo della legge 30 luglio 1998, n. 281 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1998, n. 189), reca: «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti».

— Il testo del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 30, s.o.), reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il testo del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999 n. 193), reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il testo dell'art. 12 del citato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 12 *(Ufficio relazioni con il pubblico)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 24, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'articolo 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvolgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio del Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

5-*bis*. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento del servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

5-*ter*. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-*bis,* ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute al sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, al fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-*quater.* Le disposizioni di cui al commi 5-*bis* e 5-*ter,* a decorrere dal 10 luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche».

— Il testo del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 gennaio 1980, n. 18), reca: «Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70».

Nota all'art. 14:

— Il testo della legge 15 marzo 1975, n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1975, n. 87), reca: «Disposizioni sul riordinamento dehgli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

99G0501

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1999, n. **420.**

Regolamento recante norme concernenti la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, in attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342;

Visti gli articoli 87 e 92 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;

Ritenuto di non uniformarsi alle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato relativamente ai punti di seguito indicati e per le ragioni rispettivamente specificate: *a)* previsione all'articolo 4 di un gettone di presenza e del relativo ammontare in assenza di specifiche statuizioni legislative: la fusione delle due preesistenti commissioni in un unico organismo comporta una diminuzione della spesa complessiva, in considerazione della considerevole riduzione del numero dei componenti; la relativa spesa è imputata sul capitolo 1542, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, già utilizzato per le spese inerenti una delle due preesistenti commissioni; *b)* espunzione al comma 2 dell'articolo 5, in quanto superflua, della previsione secondo cui il parere da parte della commissione, se non espresso nei termini stabiliti, è da intendersi favorevole: la previsione distinta, dell'approvazione di provvedimenti e della resa di pareri su provvedimenti, discende dalla normativa vigente e qualifica le competenze della commissione sugli atti ad essa sottoposti per legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999, a seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei conti con foglio n. 5 in data 26 marzo 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, disciplina la composizione ed il funzionamento della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale esercita i seguenti compiti:

a) controllo centrale sulle dotazioni organiche (sui provvedimenti di modifica delle dotazioni organiche) e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari (art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992);

b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passività (art. 89, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del 1995);

c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili (art. 89, comma 12-*bis,* del decreto legislativo n. 77 del 1995);

d) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995);

e) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente (art. 98, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995);

f) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione (art. 87, comma 7-*bis,* del decreto legislativo n. 77 del 1995);

g) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato (art. 91, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del 1995).

2. La commissione esercita le sue funzioni con le modalità di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 2.

Composizione della commissione

1. La Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è presieduta dal Sottosegretario di Stato con delega per l'amministrazione civile ed è composta dal direttore generale dell'amministrazione civile, che svolge funzioni di vicepresidente, dal direttore centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, dal direttore centrale delle autonomie, da quattro dirigenti, esperti nelle materie finanziarie, organizzative e gestionali degli enti locali, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Ministero delle finanze, da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.), da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.). Il dirigente nominato in rappresentanza del Ministero dell'interno è scelto tra quelli in servizio presso la Direzione generale dell'amministrazione civile. A tal fine è nominato un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in tema di problematiche gestionali del personale degli enti locali, quali partecipano alternativamente ai lavori della commissione, in relazione alla materia trattata. Un funzionario in servizio presso l'ufficio di segreteria della commissione, di cui al successivo articolo 7, svolge le funzioni di segretario. Per ciascun componente, ad eccezione del presidente, del vicepresidente e dei direttori centrali, viene designato un supplente.

Art. 3.

Attività di coordinamento

1. La Commissione, integrata da tre esperti nelle materie di cui al precedente articolo, da un consigliere della Corte dei conti, da un rappresentante dell'ISTAT, da un rappresentante della Cassa depositi e prestiti, tutti designati dal Ministro dell'interno ed autorizzati dagli enti di rispettiva appartenenza, individua i criteri di massima cui informare l'attività istruttoria e di verifica dei provvedimenti sottoposti all'esame della commissione, nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Art. 4.

Svolgimento delle sedute

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le relative delibere sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Il componente effettivo impossibilitato a partecipare alla seduta avverte tempestivamente la segreteria della commissione ed il proprio supplente che, solo in tal caso, interviene alla seduta stessa.

2. Quando la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale devono essere indicati i nomi degli intervenuti e l'ora in cui è proclamata deserta la seduta. Per la partecipazione a ciascuna seduta spetta un gettone di presenza di L. 150.000 lorde; ai componenti residenti ed in servizio fuori sede compete inoltre il rimborso delle spese secondo la normativa prevista per il trattamento di missione dei dirigenti statali. La spesa è imputata sul capitolo 1542, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 5.

Procedimento del controllo

1. I provvedimenti adottati dagli enti locali nelle materie richiamate all'articolo 1, comma 1, e soggetti al controllo della Commissione sono trasmessi alla segreteria della Commissione.

2. La commissione, in relazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni ed all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base degli atti prodotti:

a) esprime il proprio parere entro centoventi giorni dal ricevimento sul piano di estinzione delle passività di cui all'articolo 89, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; scaduto tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole;

b) esprime il proprio parere entro centoventi giorni dal ricevimento sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo n. 77 del 1995; scaduto tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole;

c) approva o nega l'approvazione entro novanta giorni dal ricevimento ai provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale; scaduto tale termine i provvedimenti si intendono approvati.

3. La Commissione, ove debba essere presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, esamina solo contestualmente ad essa i provvedimenti concer-

nenti le assegnazioni di personale e la pianta organica che siano stati presentati o che vengano presentati nel corso dell'esame dell'ipotesi stessa. In tal caso il termine di novanta giorni di cui al comma 2, lettera *c),* si applica solo in quanto compatibile con i tempi del predetto esame contestuale.

4. La commissione, avvalendosi dell'ufficio di segreteria, può, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, richiedere all'ente elementi istruttori. Dalla data della richiesta e sino al ricevimento degli elementi istruttori sono sospesi i termini di cui al comma 2.

5. Il controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale per gli enti dissestati e per gli enti strutturalmente deficitari si svolge prioritariamente sulla base della verifica della compatibilità finanziaria dei provvedimenti, accertando se gli stessi comportano maggiori spese per gli enti locali, nel qual caso gli enti devono dimostrare di disporre di risorse finanziarie che assicurino strutturalmente la copertura finanziaria dei nuovi oneri. Qualora l'esame del provvedimento da parte della commissione evidenzi violazioni di norme inderogabili, esso viene rinviato all'amministrazione, al fine di consentirne l'adeguamento alle norme vigenti.

6. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno della seduta ed assegna i provvedimenti da sottoporre a controllo ai singoli componenti quali relatori. Le pratiche assegnate sono previamente istruite dalla commissione con l'ausilio della segreteria, acquisendo gli elementi di valutazione necessari per l'esame di ciascun provvedimento.

7. Le determinazioni della commissione sono depositate nella segreteria della commissione a cura dei relatori entro quindici giorni dalla riunione nella quale sono state adottate. La segreteria, nei dieci giorni successivi, ne dà comunicazione anche con mezzi telematici agli enti interessati. Nel caso di decorso del termine utile per il controllo la segreteria comunica altresì agli enti, entro cinque giorni, i provvedimenti che s'intendono approvati o i pareri che si intendono espressi in senso favorevole per decorso del termine.

Art. 6.

Audizione dei rappresentanti degli enti locali

1. I rappresentanti degli enti locali interessati all'esame dei propri provvedimenti da parte della commissione possono chiedere di essere ascoltati. In tal caso, prima di procedere all'esame e alla discussione dei provvedimenti, saranno acquisiti gli elementi ed i chiarimenti forniti ed i documenti prodotti. Dell'audizione è redatto apposito verbale.

Art. 7.

Segreteria della Commissione

1. La segreteria svolge i compiti esecutivi concernenti le competenze della Commissione. La segreteria, fino al riordino del Ministero dell'interno di cui al capo II della legge n. 59 del 15 marzo 1997, è incardinata nella Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, ufficio risanamento enti dissestati. Con provvedimento del direttore generale per l'amministrazione civile viene assegnato il personale da adibire ai compiti di segreteria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 31, ai sensi della deliberazione della sezione del controllo adottata il 4 novembre 1999

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342:

«Art. 45 *(Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie).* — 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro settembre e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1.

3. Il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, individuati ai sensi del comma 1, è esercitato, prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria, dalla commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, ora denominata commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Sono abrogati gli articoli 328 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche, il comma 7 dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e tutte le altre norme in contrasto con le

disposizioni del presente comma. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a rideterminare la composizione ed il funzionamento della predetta commissione in relazione agli ulteriori compiti ad essa attribuiti.

4. Gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, come individuati al comma 1, nonché quelli che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

5. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 4, lettere *a)* e *b),* devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento di applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modifiche ed integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti dagli organismi di gestione degli enti locali, previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 4, lettera *c),* sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 4.

7. [La commissione centrale per la finanza locale istituita dall'art. 328 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, assume la denominazione di «Commissione centrale per gli organici degli enti locali». Alla composizione della predetta commissione centrale per gli organici degli enti locali disciplinata dall'art. 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, è aggiunto, quale vice-presidente, il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed un funzionario dello stesso Ministero, esperto in materia di dissesto finanziario degli enti locali].

8. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 3:

a) gli enti locali che non presentano il certificato con l'annessa tabella di cui al comma 1, sino all'avvenuta presentazione della stessa;

b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.

8-*bis.* Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono tenuti, per la durata del risanamento, alla presentazione della certificazione di cui al comma 4, sono soggetti ai controlli di cui al comma 3 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, lettera *a).*

8-*ter.* Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in un'unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi».

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il "referendum" popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogata)».

— Per quanto concerne il testo dell'art. 45 del D.Lgs. n. 504/1992, si veda in nota al titolo.

— Si riporta il testo degli articoli 87 e 92 del D.Lgs. n. 77/1995 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali):

«Art. 87 *(Rilevazione della massa passiva).* — 1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro centottanta giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori centottanta giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.

2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.

3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:

a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 37 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 81, comma 2;

c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.

5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.

6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione è ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.

7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.

7-*bis*. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti».

«Art. 92 *(Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)*. — 1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione di ricerca per la finanza locale, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.

2. Entro il termine di quattro mesi la commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.

3. In caso di esito positivo dell'esame la commissione di ricerca sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.

4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della commissione di ricerca il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.

5. Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall'art. 91, comma 4».

— Si riporta il capo II della legge 15 marzo 1997, n. 50 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a),* tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis.* I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. *(Omissis).*

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. *(Omissis).*

7. *(Omissis).* Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.

Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;

d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;

f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei princìpi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;

i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;

l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;

m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna ammi-

nistrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a),* procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.

2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle *A, B* e *C* allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.

Art. 13. — 1. *(Omissis).*

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s),* in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s),* in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dell'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.

Art. 15. — 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità di impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

Art. 16. — 1. Il Comitato scientifico di cui all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attività già espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti più strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato procede altresì alla verifica di congruità dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.

2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le procedure di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti progetti ed è determinato il rimborso delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.

3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le procedure di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonché per attività di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.

Art. 17. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *c),* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei dirtti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera *a)* ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1.

Art. 18. — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d),* il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forma di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle orgnizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;

d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;

e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;

f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.

2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:

a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;

b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;

c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori.

Art. 19. — 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 89, 91, 92 e 98 della legge 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali):

«Art. 89 *(Liquidazione e pagamento della massa passiva).* — 1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro cinque giorni dall'approvazione di ci all'art. 87, comma 1. Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.

2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidiazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'art. 88 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 88.

3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

4. Entro trenta giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entità dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività inse-

rite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva gli importi degli accantonamenti non più necessari, su segnalazione del Ministero dell'interno, per scadenza dei termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al passivo o per definitività della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi dell'art. 87, comma 6.

5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito. nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'art. 88, comma 8, per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione.

6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'art. 8, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.

7. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro centoventi giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della commissione di ricerca per la finanza locale, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso.

8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.

9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro venti giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.

11. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse richieste relative ad ulteriori debiti.

12. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto e la gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.

12-*bis.* Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, e tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti comunque senza oneri a carico dello Stato».

«Art. 91 *(Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato).* — 1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 85, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.

3 Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalità di cui all'art. 84, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.

4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quelli media unica nazionale ed a quella media di fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'art. 119, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.

5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.

6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la pianta organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti popolazione di cui all'art. 119, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.

7. La rideterminazione della pianta organica è sottoposta all'esame della commissione centrale per gli organici degli enti locali per l'approvazione.

8. Al personale eccedente si applicano le disposizioni relative alla disponibilità di cui all'art. 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

9. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. È consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.

10. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.

11. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.

12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione a provincia autonoma.

13. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indicazione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo».

«Art. 92 *(Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato).* — 1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione di ricerca per la finanza locale, che formula eventuali rilievi a richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.

2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di

assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi a richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.

3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione di ricerca sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibria gestione dell'ente.

4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione di ricerca il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.

5. Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall'art. 91, comma 4».

«Art. 98 *(Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio).* — 1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'art. 36, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'art. 37 o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 91, 95, 96 e 97, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'autorità giudiziaria, per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui al capo ottavo della legge 8 giugno 1990, n. 142».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è riportato nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 7:

— Il testo del capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59, è riportato nelle note alle premesse.

99G0487

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1999, n. 421.

Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, firmata il 9 settembre 1999.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 69 della legge 1º aprile 1981, n. 121, riguardante l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole;

Vista l'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana firmata il 21 dicembre 1990 che stabiliva le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, resa esecutiva con proprio decreto 17 gennaio 1991 n. 92;

Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita nel corso di applicazione dell'intesa del 21 dicembre 1990, è emersa l'esigenza di rivederne taluni aspetti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 giugno 1999, con la quale il Ministro dell'interno è stato autorizzato a sottoscrivere, previa comunicazione al Parlamento, una nuova intesa definita con la Conferenza episcopale italiana, che stabilisca le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica;

Viste le comunicazioni rese dal Ministro dell'interno alla commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei deputati in data 15 luglio 1999 e alla commissione Affari costituzionali del Senato in data 20 luglio 1999;

Vista la nuova intesa firmata fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana firmata il 9 settembre 1999, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999 che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza al personale della Polizia di Stato di religione cattolica. L'intesa, composta di quindici articoli e allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sostituisce integralmente l'intesa firmata fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana in data 21 dicembre 1990.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1999

CIAMPI

D'Alema, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Russo Jervolino, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* Diliberto

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 1

INTESA

fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

quale autorità competente in materia di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 1999,

E

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede con lettera del cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 2 luglio 1999 (Prot. n. 5449/99/RS), agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 23, lettera *q),* dello statuto della medesima.

Avendo convenuto sull'opportunità di riconsiderare alla luce dell'esperienza taluni aspetti dell'intesa fra le medesime autorità, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato;

In attuazione dell'articolo 11 dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense,

DETERMINANO

di adottare come nuovo testo dell'intesa il seguente:

Art. 1.

1. L'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, di cui all'art. 69 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ed all'articolo 11, n. 2 dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, è assicurata, nel rispetto dei principi costituzionali, con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. L'assistenza è prestata al personale della Polizia di Stato residente presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di istruzione.

Art. 3.

1. L'assistenza è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro dell'interno su designazione dell'autorità ecclesiastica competente, sentito il cappellano coordinatore nazionale di cui all'articolo 10. L'autorità ecclesiastica competente:

a) per i cappellani territoriali è la Conferenza episcopale della regione ecclesiastica, la quale sente previamente i vescovi delle diocesi interessate;

b) per i cappellani degli istituti di istruzione è il vescovo del luogo ove si trova l'istituto di istruzione;

c) per il cappellano coordinatore nazionale è la Conferenza episcopale italiana.

2. Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di età non inferiore a trenta e non superiore a sessantadue anni.

Art. 4.

1. La competente autorità ecclesiastica comunica entro il 30 settembre di ogni anno:

a) al prefetto della provincia capoluogo della regione civile la designazione del cappellano con competenza territoriale;

b) al prefetto della provincia ove si trova l'istituto di istruzione la designazione del cappellano dell'istituto di istruzione;

c) al Ministro dell'interno la designazione del cappellano coordinatore nazionale.

Art. 5.

1. Il prefetto, ove non ostino gravi ragioni, trasmette al Ministro dell'interno entro il 31 ottobre il nominativo del sacerdote designato, informandone l'autorità ecclesiastica che gli ha comunicato la designazione.

2. Il prefetto della provincia capoluogo della regione civile deve previamente sentire i prefetti eventualmente interessati.

Art. 6.

1. L'incarico di cappellano viene conferito con decreto del Ministro dell'interno entro il 31 dicembre. L'incarico è annuale e si intende tacitamente rinnovato, salve le ipotesi di cui ai commi 2 e 3. In ogni caso l'incarico non può essere rinnovato se il cappellano abbia compiuto il sessantottesimo anno di età.

2. La cessazione dell'incarico in corso d'anno ha luogo qualora si verifichi la cessazione di attività della struttura o venga meno il requisito della cittadinanza o quello del godimento dei diritti civili e politici ovvero sia revocata la designazione da parte dell'autorità ecclesiastica di cui all'articolo 3, comma 1.

3. L'incarico può essere altresì revocato con decreto motivato del Ministro dell'interno, sentito il vescovo della diocesi di incardinazione del cappellano o, se questi è religioso, l'ordinario da cui dipende.

Art. 7.

1. Il Ministro dell'interno con proprio decreto:

a) determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo sarà prestata l'assistenza religiosa con i relativi organici;

b) conferisce i nuovi incarichi;

c) emana, ove occorra, i provvedimenti di revoca dell'incarico di cui all'articolo 6, comma 3;

d) specifica l'importo del compenso di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da corrispondere ai cappellani.

Art. 8.

1. Fatte salve imprescindibili esigenze di servizio, il cappellano, per coloro che intendono fruire del suo ministero:

a) cura la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale e culturale;

b) offre il contributo del proprio ministero per il sostegno religioso del personale e dei familiari, soprattutto nelle situazioni di emergenza.

2. Per tutto ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale i cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive del vescovo competente per territorio. Il cappellano, nell'ambito di tali funzioni, esercita le facoltà previste dal canone 566 del codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate in materia dall'autorità ecclesiastica.

3. Per l'esercizio delle funzioni attinenti la sfera di competenza dell'amministrazione, il cappellano territoriale risponde al questore del luogo dove la funzione è esercitata, ed è amministrato dalla questura del luogo dove ha sede l'ufficio.

Il cappellano degli istituti di istruzione risponde ed è amministrato dal direttore dell'istituto.

4. Il cappellano a tempo pieno è tenuto ad assicurare assistenza spirituale per un numero di ore pari almeno all'orario di lavoro prestato dal personale della Polizia di Stato.

5. Il cappellano a tempo parziale è tenuto ad un orario ridotto fino ad un massimo del 50% dell'orario normale, assicurata in ogni caso la celebrazione dei riti liturgici e la catechesi.

6. Sia il cappellano a tempo pieno sia il cappellano a tempo parziale hanno l'obbligo della reperibilità.

7. Sono incompatibili con l'ufficio di cappellano gli incarichi estranei al servizio che non consentano di espletare interamente le funzioni di cui al presente articolo 10.

Art. 9.

1. L'amministrazione garantisce ai cappellani la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, nonché il riconoscimento della dignità del loro servizio nel rispetto della sua natura peculiare, ed assicura la disponibilità dei supporti logistici e dei mezzi necessari per lo svolgimento della loro funzione, con particolare riguardo alla sede di servizio che non sia provvista di cappella.

2. Garanzie, supporti e mezzi sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente della Conferenza episcopale italiana.

Art. 10.

1. Le funzioni di coordinamento e di direttiva dell'attività dei cappellani sono affidate ad uno dei cappellani con la qualifica di «cappellano coordinatore nazionale», al quale sono attribuiti, inoltre, i seguenti compiti:

a) mantenere i necessari collegamenti con la Conferenza episcopale italiana, con le conferenze episcopali regionali, con i vescovi delle singole sedi, con i superiori religiosi, nonché tra la Conferenza episcopale italiana e il Dipartimento della pubblica sicurezza.

b) programmare l'attività di formazione permanente e di aggiornamento dei cappellani;

c) regolare gli avvicendamenti.

Art. 11.

1. L'incarico di cappellano può essere conferito anche in corso d'anno, con le modalità di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

2. Nei casi di assenza o impedimento per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, il prefetto conferisce temporaneamente l'incarico con proprio decreto, su designazione della competente autorità ecclesiastica, ad un cappellano supplente, che godrà degli stessi diritti degli altri cappellani in ragione del periodo di servizio.

Art. 12.

1. Il compenso da attribuire al cappellano è determinato nella media aritmetica, aumentata del sei per cento, tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla Conferenza episcopale italiana, a termini dell'articolo 24, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco.

2. Per il cappellano cui si richieda un impegno parziale il compenso di cui al comma precedente è ridotto del 40%.

3. Al cappellano che abbia stipulato in proprio una polizza di assicurazione per infortuni nell'espletamento dell'incarico con massimale non superiore al doppio del compenso annuo spettantegli, l'amministrazione corrisponde annualmente, a titolo di rimborso forfettario, una somma pari all'uno per cento del compenso annuo medesimo.

Art. 13.

1. Il compenso di cui all'articolo 12 è equiparato, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

2. Per i cappellani che vi siano tenuti, provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a termini dell'articolo 25, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero.

3. Sul compenso di cui all'articolo 12 l'amministrazione opera le ritenute fiscali, rilasciando la relativa certificazione.

Art. 14.

1. Nell'addivenire alla presente intesa le parti convengono che, ove si manifesti l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.

Art. 15.

1. Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:

a) nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'intesa;

b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel Notiziario della Conferenza episcopale italiana del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'intesa.

Roma, 9 settembre 1999

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Il Presidente della C.E.I.
RUINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura, delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi, di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge n. 121/1985 di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana — con protocollo addizionale — firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che «apporta modificazioni al Concordato Lateranense», prevede, all'art. 11, che l'assistenza spirituale alle Forze di Polizia è assicurata, nei rispetto dei principi costituzionali, da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti, su designazione dell'Autorità ecclesiastica.

— La legge n. 400/1988 recante «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», all'art. 2, comma 3, lettera *i)*, dispone:

«3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:

a) - h) (omissis).

i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, di cui all'art. 7 della Costituzione».

— L'art. 69 della legge n. 121/1981 concernente il «Nuovo ordinamento della Polizia di Stato», stabilisce che «al personale della Polizia di Stato, che risieda in alloggi collettivi di servizio o scuole, e assicurata l'assistenza religiosa senza fare ricorso ai cappellani militari».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, n. 92, reca: «Esecuzione dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale ai personale della Polizia di Stato».

NOTE ALL'INTESA

Note alle premesse:

— Per l'art. 11 dell'accordo di revisione Stato-Chiesa con protocollo addizionale, in data 18 febbraio 1984, si veda nelle note alle premesse del decreto, dove è riportata la legge n. 121/1985 di ratifica dell'accordo.

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 69 della legge n. 121/1981 riguardante il nuovo ordinamento della Polizia di Stato, si veda nelle note alle premesse dei decreto.

Nota all'art. 8:

— Il canone 566 del codice di diritto canonico dispone:

«Canone 566. — È opportuno che il cappellano sia fornito di tutte le facoltà che richiede una ordinata cura pastorale. Oltre a quelle che vengono concesse dal diritto particolare o da una delega speciale, il cappellano, in forza dell'ufficio, ha la facoltà di udire le confessioni dei fedeli affidati alle sue cure, di predicare loro la parola di Dio, nonché di conferire il Sacramento della Confermazione.

Negli ospedali, nelle carceri e nei viaggi in mare, il cappellano ha inoltre la facoltà, esercitabile solo in tali luoghi, di assolvere dalle *censure latae sententiae* non riservate né dichiarate, fermo restando tuttavia il disposto del canone 976».

Per opportuna conoscenza si riporta anche il testo del canone 976:

«Canone 976. — Ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti, da qualsiasi censura e peccato, anche quando sia presente un sacerdote approvato».

Nota all'art. 12:

— L'art. 24, comma 1, della legge n. 222/1985, così dispone:

«Dal 1º gennaio 1987, ogni istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'art. 51».

Nota all'art. 13:

— L'art. 25, comma 2, della citata legge n. 222/1985, dispone che l'Istituto centrale per il sostentamento del clero «opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle leggi vigenti»

99G0488

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 1999.

Ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed in particolare l'art. 1, comma 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, n. 686 del 27 maggio 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sui criteri di riparto dei fondi destinati agli interventi urgenti previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1997 per le annualità 1999-2000;

Visto il decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 27 agosto 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse finanziarie rese disponibili per gli anni 1999-2000 dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, destinati ai programmi di intervento urgenti di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto-legge, sono ripartiti secondo la tabella allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente provvede ai sensi dell'art. 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, all'impegno pluriennale di spesa per gli anni 1999-2000, nei limiti di cui all'art. 8, comma 2, dello stesso decreto-legge.

Art. 3.

Il Ministero dell'ambiente provvede, con propri decreti, al trasferimento alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle somme loro assegnate utilizzando le somme iscritte all'U.P.B. n. 1.2.1.1. - capitolo n. 7008, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 4.

Entro il 30 settembre 1999 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono al Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4, della legge n. 183 del 18 maggio 1989, le proposte di programma di interventi urgenti sulla base degli stanziamenti di cui all'art. 1 del presente decreto, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 180 se approvati, che devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 225. La segreteria del medesimo Comitato trasmette copia delle predette proposte ai Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali ai fini istruttori previsti dalla legge.

Art. 5.

Il Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4, della legge n. 183 del 18 maggio 1989, approva, previa istruttoria di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi relativi a ciascuna regione. Il Comitato approva altresì, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il programma di interventi di particolare valenza ed urgenza a valere sulle residue disponibilità finanziarie di 69.000 milioni di lire per l'anno 1999 e di 74.250 milioni di lire per l'anno 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 30 settembre 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 161

TABELLA *A*

Ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1 998, n. 267

Regione	Coeff. riparto per regione (riparam.)	Somme assegnate alle regioni (ML) per l'annualità 1999	Somme assegnate alle regioni (ML) per l'annualità 2000	Totale somme assegnate alle regioni (ML)
Piemonte	0,07697	30.249.210.000	32.385.127.500	62.634.337.500
Valle d'Aosta	0,00805	3.163.650.000	3.387.037.500	6.550.687.500
Lombardia	0,10967	43.100.310.000	46.143.652.500	89.243.962.500
Veneto	0,06818	26.794.740.000	28.686.735.000	55.481.475.000
Friuli-Venezia Giulia	0,02557	10.049.010.000	10.758.577.500	20.807.587.500
Liguria	0,02546	10.005.780.000	10.712.295.000	20.718.075.000
Emilia-Romagna	0,06954	27.329.220.000	29.258.955.000	56.588.175.000
Toscana	0,0675	26.527.500.000	28.400.625.000	54.928.125.000
Umbria	0,02346	9.219.780.000	9.870.795.000	19.090.575.000
Marche	0,0308	12.104.400.000	12.959.100.000	25.063.500.000
Lazio	0,07221	28.378.530.000	30.382.357.500	58.760.887.500
Abruzzo	0,03104	12.198.720.000	13.060.080.000	25.258.800.000
Molise	0,01215	4.774.950.000	5.112.112.500	9.887.062.500
Campania	0,07122	27.989.460.000	29.965.815.000	57.955.275.000
Puglia	0,06654	26.150.220.000	27.996.705.000	54.146.925.000
Basilicata	0,02409	9.467.370.000	10.135.867.500	19.603.237.500
Calabria	0,04433	17.421.690.000	18.651.847.500	36.073.537.500
Sicilia	0,0836	32.854.800.000	35.174.700.000	68.029.500.000
Sardegna	0,05461	21.461.730.000	22.977.157.500	44.438.887.500
Povincia autonoma di Bolzano	0,01848	7.262.640.000	7.775.460.000	15.038.100.000
Provincia autonoma di Trento	0,01653	6.496.290.000	6.954.997.500	13.451.287.500
TOTALE . . .	1,00000	393.000.000.000	420.750.000.000	813.750.000.000
SOMME ACCANTONATE . . .		69.000.000.000	74.250.000.000	143.250.000.000
SOMME PER COMPLETAMENTO INTERVENTI 1998 . . .		33.000.000.000	—	33.000.000.000
TOTALE . . .		495.000.000.000	495.000.000.000	990.000.000.000

99A9591

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 novembre 1999.

Revoca della somma di L. 148.598.765 di cui al decreto ministeriale n. 684 del 12 agosto 1992, concernente interventi diretti a fronteggiare danni conseguenti al sisma del 1984 - comune di Rocchetta al Volturno (Isernia). (Ordinanza n. 3013).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto ministeriale n. 684 di rep. del 12 agosto 1992 con il quale è stata impegnata, a valere sul «Fondo per la protezione civile», con imputazione allo stanziamento di cui alla legge n. 363/1984 e successive integrazioni, una ulteriore somma a favore del comune di Rocchetta al Volturno di L. 400.000.000 per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della rete idrica, colpita dagli eventi sismici dell'84;

Vista la nota n. 2745 in data 26 agosto 1998 con la quale il comune di Rocchetta al Volturno ha comunicato lo stato di attuazione degli interventi e le rendicontazioni delle spese sostenute, da cui si evince un importo disponibile di L. 148.598.765;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7586 del centro di responsabilità amministrativa n. 6 «Protezione civile» di cui alla tabella n. 2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 148.598.765 assegnata al comune di Rocchetta al Volturno con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, n. 684 del 12 agosto 1992 per l'esecuzione degli interventi urgenti nel territorio del comune di Rocchetta al Volturno colpito dal sisma del 1984.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A9592

ORDINANZA 9 novembre 1999.

Revoca della somma di L. 15.864.315 di cui al decreto ministeriale n. 463 del 24 aprile 1992, concernente interventi diretti a fronteggiare danni conseguenti al sisma del 1984 - comune di Castelpizzuto (Isernia). (Ordinanza n. 3014).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto ministeriale n. 463 di rep. del 24 aprile 1992 con il quale è stata impegnata, a valere su «Fondo per la protezione civile» con imputazione allo stanziamento di cui alla legge n. 363/1984 e successive integrazioni, la somma di L. 600.000.000 a favore del comune di Castelpizzuto (Isernia) per l'esecuzione dei lavori di ripristino della rete idrica colpita dagli eventi sismici del 1984;

Vista la nota n. 812 in data 30 giugno 1998, con la quale il comune di Castelpizzuto ha comunicato lo stato di attuazione degli interventi le rendicontazioni delle spese sostenute, da cui si evince un importo disponibile di L. 15.864.315;

Considerato che tale somma risulta disponibile sul cap. 7586 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 15.864.315 assegnata al comune di Castelpizzuto con decreto ministeriale n. 463 del 24 aprile 1992 per l'esecuzione degli interventi urgenti nel territorio del comune colpito dagli eventi sismici del 1984.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A9593

ORDINANZA 9 novembre 1999.

Revoca della somma di L. 29.661.365 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri per il coordinamento della protezione civile n. 2351/FPC del 5 gennaio 1994, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Pizzone (Isernia). (Ordinanza n. 3015).

IL MINISTERO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri civile n. 2351/FPC del 5 gennaio 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994 con la quale è stata assegnata al comune di Pizzone (Isernia) la somma di L. 1.000.000.000 per l'esecuzione degli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo;

Vista la nota n. 2045 in data 29 luglio 1998 con la quale il comune di Pizzone ha comunicato lo stato di attuazione degli interventi e l'importo disponibile a valere sulla predetta assegnazione che, detratte le competenze di collaudo erogate direttamente dal Dipartimento della protezione civile di tecnici, risulta pari a L. 29.661.365;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 29.661.365 assegnata al comune di Pizzone con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2351/FPC del 5 gennaio 1994 per l'esecuzione degli interventi nel territorio del comune.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A9594

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 ottobre 1999.

Comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte del Registro aeronautico nazionale e dei direttori delle circoscrizioni di aeroporto, dei dati e delle notizie riguardanti le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto in particolare l'art. 6, primo comma, lettera *f),* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, recante l'indicazioni — tra gli atti nei quali deve essere menzionato il numero di codice fiscale — delle domande di iscrizione di aeromobili nel registro aeronautico nazionale, delle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, nonché delle dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente;

Visto in particolare l'art. 7, terzo e undicesimo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, il quale demanda all'emanazione di un decreto ministeriale la determinazione degli enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi che devono comunicare all'anagrafe tributaria dati e notizie concernenti iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché delle modalità delle comunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 7 novembre 1992, il quale stabilisce che il registro aeronautico nazionale e le direzioni delle circoscrizioni di aeroporto — in quanto enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni — devono comunicare all'anagrafe tribu-

taria i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni, e determina le modalità delle comunicazioni;

Considerato che gli articoli 2 e 4 del citato decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992 stabiliscono che le comunicazioni devono essere redatte in conformità dei modelli cartacei allegati al decreto medesimo e che possono anche essere eseguite mediante registrazione dei dati su supporti magnetici, nonché trasmesse unitamente all'annessa nota di accompagnamento;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992 riguardante l'organizzazione interna deI Dipartimento delle entrate, ed in particolare l'art. 15, che istituisce, quale servizio IV nell'ambito della Direzione centrale per gli affari amministrativi, lo schedario generale dei titoli azionari, delineandone le competenze, tra le quali è inclusa la gestione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria effettuate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 11 agosto 1998, che sopprime, a decorrere dal 14 settembre 1998, lo schedario generale dei titoli azionari e devolve le residue competenze al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 1 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29;

Ritenuto necessario che, al fine di semplificare le attività di acquisizione e di controllo dell'Ammministrazione finanziaria, i dati richiesti siano trasmessi unicamente mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze;

Considerata la necessità di aggiornare il contenuto e le modalità di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, al fine di agevolare l'inserimento dei dati nel sistema informativo del Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Registro aeronautico nazionale deve comunicare i dati e le notizie relativi alle iscrizioni di aeromobili ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà e di altri diritti reali di godimento sugli aeromoblli o quote di essi.

Art. 2.

1. Le comunicazioni di cui all'art. 1 devono essere trasmesse, utilizzando l'annessa nota di accompagnamento (allegato *A*) di cui e consentita la fotoriproduzione dalla *Gazzetta Ufficiale*, mediante registrazione dei dati su supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche e con le modalità indicate nell'allegato *B* al presente decreto.

2. Le comunicazioni effettuate mediante supporti magnetici devono essere indirizzate al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma, via Fortunato Depero - 00155 Roma.

3. Le predette comunicazioni possono essere eseguite, in alternativa all'invio dei supporti magnetici, tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *B* al presente decreto.

4. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Art. 3.

1. I direttori delle circoscrizioni di aeroporto devono comunicare i dati relativi agli esercenti di aeromobili.

Art. 4.

1. Le comunicazioni di cui all'art. 3 devono essere trasmesse, utilizzando l'annessa nota di accompagnamento (allegato *A*) di cui è consentita la fotoriproduzione dalla *Gazzetta Ufficiale*, mediante registrazione dei dati su supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche e con le modalità indicate nell'allegato *C* al presente decreto.

2. Le comunicazioni effettuate mediante supporti magnetici devono essere indirizzate al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma, via Fortunato Depero - 00155 Roma.

3. Le predette comunicazioni possono essere eseguite, in alternativa all'invio dei supporti magnetici, tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *C* al presente decreto.

4. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Art. 5.

1. Il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 7 novembre 1992, concernente le modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte del Registro aeronautico nazionale e dei direttori delle circoscrizioni di aeroporto, dei dati e delle notizie riguardanti le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO *A*

AL CENTRO DI SERVIZIO DELLE
IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE DI ROMA
VIA FORTUNATO DEPERO
00155 ROMA

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Il Sottoscritto, per conto del sottoindicato soggetto:

DATI IDENTIFICATIVI		
DENOMINAZIONE (1)		
segue: DENOMINAZIONE	NUMERO DI CODICE FISCALE	NATURA ENTE (2)
SEDE		
C.A.P.	COMUNE	PROV. (sigla)
VIA O PIAZZA		N. CIVICO

comunica, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni e integrazioni, i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni variazioni e cancellazioni di cui all'art. 6, primo comma, lettera f) dello stesso D.P.R.,

relativi all'anno ☐ ☐ ☐ ☐

La presente comunicazione è costituita da N. ______ ☐ nastri a cartuccia

N. ______ ☐ dischetti (3)

DATA DI INVIO

|_|_|_|_|_|_|_|_|

FIRMA (4)________________________

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	
DATA DI RICEZIONE	N. PROTOCOLLO

AVVERTENZE

La nota di accompagnamento deve essere compilata in tutte le sue parti e deve essere spedita o consegnata, insieme ai supporti magnetici costituenti la comunicazione, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma - Via Fortunato Depero - 00155 ROMA.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La nota deve essere compilata a macchina o a stampatello.
Tutte le notizie vanno riportate sulla nota senza alcuna abbreviazione.
In corrispondenza di ogni numero riportato sulla nota si chiarisce:
(1) Indicare l'esatta denominazione dell'ente che effettua la comunicazione;
(2) Indicare la natura dell'ente che effettua la comunicazione in base alla seguente tabella:

ENTE	NATURA ENTE
REGISTRO AERONAUTICO NAZIONALE	61
CIRCOSCRIZIONI AEROPORTUALI	64

(3) Indicare il numero di supporti magnetici inviati e barrare la casella relativa ai supporti su cui sono state trasmesse le comunicazioni;
(4) La nota deve essere firmata dalla persona tenuta ad eseguire la comunicazione, secondo l'ordinamento dell'ufficio o ente.

ALLEGATO B

MODALITA' DI COMUNICAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI

PREVISTI DALL' ART. 6 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 n. 605

DA PARTE DEL REGISTRO AERONAUTICO NAZIONALE

I dati possono essere comunicati mediante supporti magnetici oppure mediante collegamenti telematici diretti con il Ministero delle Finanze, attraverso modalità file transfer.

1 CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE SUPPORTI MAGNETICI

I tipi di suporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e i dischetti magnetici.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, la fornitura puo' essere costituita da piu' supporti contenenti ognuno un unico data set.

La fornitura deve essere trasmessa con nota di accompagno conforme all' allegato A.

1.1 CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480;
- numero di tracce = 18;
- numero di caratteri per pollice = 37.871;
- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);
- tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.
- i nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL";
- la lunghezza di ciascun record logico e' di 200 caratteri;
- la lunghezza del record fisico e' di 32.600 caratteri.

1.2 CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia: una delle seguenti:

  a) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacita' in formato MS/DOS;

  b) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;

- organizzazione sequenziale;

- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;

- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR E LF(valori esadecimali "0D" e "0A");

- lunghezza del record 200 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare al file del dischetto e': CATRAN e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

1.3 CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto , una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale del mittente;
- denominazione del mittente;
- domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e sigla della provincia);
- recapito telefonico;
- oggetto : Comunicazioni all' A.T. da parte del Registro Aeronautico Nazionale;
- anno di riferimento dei dati;
- tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;
- sistema operativo (VERSIONE E RELEASE) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- hardware utilizzato per produrre il supporto (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);
- eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
- data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

2 CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE FILE TRANSFER

Lo scambio dati con il Ministero delle Finanze prevede un invio di dati ed una successiva ricezione di dati di risposta relativa a un file "esiti" contenente eventuali irregolarità riscontrate nei dati inviati nella singola trasmissione.
Il Ministero delle Finanze definirà e comunicherà le modalità tecniche per l'attivazione del collegamento per l'invio delle comunicazioni.

3. CARATTERISTICHE DEI FILES CONTENENTI LE COMUNICAZIONI

Ogni file, mediante file transfer o supporto magnetico, si compone dei seguenti record lunghi 200 caratteri:

- un record di testa (tipo record 0);

- piu' record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record 1);

- un record di coda (tipo record 9).

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record di testa, il record identificativo del soggetto obbligato alla comunicazione, i record con i dati della comunicazione ed il record di coda.

4. CARATTERISTICHE DEI FILES ESITI

Il file "esiti" viene restituito dal Ministero delle Finanze a conferma dell'avvenuta ricezione di ogni singola trasmissione effettuata mediante file transfer e si compone dei seguenti record lunghi 300 caratteri:

- un record di testa contenente i dati che identificano univocamente il file inviato (tipo record 0);

- piu' record contenenti le irregolarità riscontrate aventi come tipo record 1 ed all' interno di essi il riferimento al tipo record inviato errato; i record sono presenti solo nel caso in cui sono stati riscontrati errori nel file trasmesso.

- un record di coda contenente il totale dei record di tipo 1 inviati (tipo record 9).

5. CARATTERISTICHE DEI CAMPI

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:

- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;

- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;

- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

6. CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Codice fiscale ente inviante	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione ente inviante	70	13 - 82	AN	
4	Anno riferimento dei dati	4	83 - 86	NU	Nel formato " AAAA "
5	Codice fornitura	2	87 - 88	AN	Vale " AN "
6	Natura ente	2	89 - 90	NU	Vale "61"
7	Progressivo invio	7	91 - 97	NU	Nel formato " AAAANNN ";
					identifica il numero dell' invio
					nell' ambito dell' anno
8	Data invio	8	98 - 105	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
9	Flag di riciclo	1	106 - 106	AN	Contiene "R" se si tratta della
					fornitura di dati **non validati**
					durante l' elaborazione dei dati
					forniti in un precedente invio
10	Filler	94	107 - 200	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo comunicazione	1	2 - 2	AN	Vale "I" = inserimento; "A" = aggiornamento;
					Vale "C" = cancellazione.
3	Tipo aereo	20	3 - 22	AN	
4	Marche di nazionalita' ed immatricolaz.	6	23 - 28	AN	
5	Numero aereo	8	29 - 36	NU	
6	Data immatricolazione	8	37 - 44	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
7	Data trascrizione	8	45 - 52	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Flag di titolarita'	1	53 - 53	NU	Vale "1" = proprieta'; "2" = nuda proprieta';
					Vale "3" = usufrutto o uso; "4" = altro.
9	Codice fiscale del titolare	16	54 - 69	AN	
10	Cognome del titolare persona fisica	24	70 - 93	AN	
11	Nome del titolare persona fisica	20	94 - 113	AN	
12	Data di nascita del titolare	8	114 - 121	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
13	Comune di nascita del titolare	25	122 - 146	AN	
14	Provincia di nascita del titolare	2	147 - 148	AN	
15	Denominaz. titolare persona giuridica	79	70 - 148	AN	Denom.PNF in alternativa ai campi da 10 a 14
16	Domicilio fiscale del titolare	25	149 - 173	AN	
17	Provincia del domicilio fiscale	2	174 - 175	AN	
18	Quota di proprieta'	5	176 - 180	NU	Va indicata in base alla percentuale di
					possesso; es. 100,00 in caso di possesso
					totale; 50,00 per possesso sul 50%, etc.
19	Progressivo invio	7	181 - 187	NU	Nel formato " AAAANNN ": identifica il numero
					dell' invio nell' ambito dell' anno
20	Progressivo record	6	188 - 193	NU	Progressivo record nell' ambito del file
21	Filler	7	194 - 200	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Codice fiscale ente inviante	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione ente inviante	70	13 - 82	AN	
4	Totale records inviati	9	83 - 91	NU	records di dettaglio inviati
5	Anno riferimento dei dati	4	92 - 95	NU	Nel formato " AAAA "
6	Codice fornitura	2	96 - 97	AN	Vale " AN "
7	Natura ente	2	98 - 99	NU	Vale "61 "
8	Progressivo invio	7	100 - 106	NU	Nel formato " AAAANNN ";
					identifica il numero dell' invio
					nell' ambito dell' anno
9	Data invio	8	107 - 114	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
10	Flag di riciclo	1	115 - 115	AN	Contiene "R" se si tratta della
					fornitura di dati **non validati**
					durante l' elaborazione dei dati
					forniti in un precedente invio
11	Filler	85	116 - 200	AN	

FILE ESITI
RECORD DI TESTA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Tipo file	3	2 - 4	AN	Vale " ESI "
3	Tipo fornitura	10	5 - 14	AN	Vale "CAT-RAN "
4	Codice fornitura	2	15 - 16	AN	Vale " AN "
5	Natura ente	2	17 - 18	AN	Vale " 61 "
6	Progressivo invio	7	19 - 25	NU	Nel formato " AAAANNN "
7	Data invio	8	26 - 33	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Codice fiscale ente inviante	11	34 - 44	NU	Codice fiscale dell' ente inviante
9	Denominazione ente inviante	70	45 - 114	AN	Denominazione ente inviante
10	Codice fiscale ente elaborante	11	115 - 125	NU	Codice fiscale dell' ente elaborante
11	Denominaz. ente elaborante	30	126 - 155	AN	Denominazione ente elaborante
12	Data di produzione del file esiti	8	156 - 163	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
13	Flag di riciclo	1	164 - 164	AN	Contiene " R " se riciclo
14	Filler	136	165 - 300	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 0 "
3	Codice fiscale ente inviante	11	3 - 13	NU	
4	Denominazione ente inviante	70	14 - 83	AN	
5	Anno riferimento dei dati	4	84 - 87	NU	Nel formato " AAAA "
6	Codice fornitura	2	88 - 89	AN	Vale " AN "
7	Natura ente	2	90 - 91	AN	Vale " 61 "
8	Progressivo invio	7	92 - 98	NU	Nel formato " AAAANNN "
9	Data invio	8	99 - 106	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
10	Flag di riciclo	1	107 - 107	AN	Contiene "R" se riciclo
11	Flag tipo record	1	108 - 108	NU	"0" = ok, "1"assente o errato
12	Flag codice fiscale ente	1	109 - 109	NU	"0" = ok, "1"assente o errato
13	Flag denominazione ente	1	110 - 110	NU	"0"=ok,"1"assente o anomalo
14	Flag anno riferimento dati	1	111 - 111	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
15	Flag codice fornitura	1	112 - 112	NU	"0"=ok,"1"assente o anomalo
16	Flag natura ente	1	113 - 113	NU	"0" = ok, "1"assente o errato
17	Flag progressivo invio	1	114 - 114	NU	"0" = ok, "1"assente o errato
18	Flag data invio	1	115 - 115	NU	"0" = ok, "1"assente o errato
19	Flag del flag di riciclo	1	116 - 116	NU	"0"=ok,"1"assente o anomalo
20	Filler	184	117 - 300	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 1 "
3	Tipo comunicazione	1	3 - 3	AN	
4	Tipo aereo	20	4 - 23	AN	
5	Marche di nazionalita' ed immatricolaz.	6	24 - 29	AN	
6	Numero aereo	8	30 - 37	NU	
7	Data di immatricolazione	8	38 - 45	NU	
8	Data di trascrizione	8	46 - 53	NU	
9	Flag di titolarita'	1	54 - 54	NU	
10	Codice fiscale del titolare	16	55 - 70	AN	
11	Cognome del titolare	24	71 - 94	AN	
12	Nome del titolare	20	95 - 114	AN	
13	Data di nascita del titolare	8	115 - 122	NU	
14	Comune di nascita del titolare	25	123 - 147	AN	
15	Provincia di nascita del titolare	2	148 - 149	AN	
16	Denominazione del titolare PNF	79	150 - 228	AN	
17	Domicilio fiscale	25	229 - 253	AN	
18	Provincia del domicilio fiscale	2	254 - 255	AN	
19	Quota di proprieta'	5	256 - 260	NU	
20	Progressivo invio	7	261 - 267	NU	
21	Progressivo record	6	268 - 273	NU	
22	Flag tipo record	1	274 - 274	NU	0 = ok, 1 assente o errato
23	Flag tipo comunicazione	1	275 - 275	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
24	Flag tipo aereo	1	276 - 276	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
25	Flag marche di nazionalita' ed immatr.	1	277 - 277	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
26	Flag numero aereo	1	278 - 278	NU	0 = ok, 1 assente o errato
27	Flag data di immatricolazione	1	279 - 279	NU	0 = ok, 1 assente o errato
28	Flag data di trascrizione	1	280 - 280	NU	0 = ok, 1 assente o errato
29	Flag del flag di titolarita'	1	281 - 281	NU	0 = ok, 1 assente o errato
30	Flag codice fiscale del titolare	1	282 - 282	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
31	Flag cognome del titolare	1	283 - 283	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
32	Flag nome del titolare	1	284 - 284	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
33	Flag data di nascita del titolare	1	285 - 285	NU	0 = ok, 1 assente o errato
34	Flag comune di nascita del titolare	1	286 - 286	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
35	Flag provincia di nascita del titolare	1	287 - 287	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
36	Flag denominazione del titolare PNF	1	288 - 288	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
37	Flag domicilio fiscale	1	289 - 289	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
38	Flag provincia del domicilio fiscale	1	290 - 290	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
39	Flag quota di proprieta'	1	291 - 291	NU	0 = ok, 1 assente o errato
40	Flag progressivo invio	1	292 - 292	NU	0 = ok, 1 assente o errato
41	Flag progressivo record	1	293 - 293	NU	0 = ok, 1 assente o errato
42	Numero progressivo del record	7	294 - 300	NU	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 9 "
3	Codice fiscale ente inviante	11	3 - 13	NU	
4	Denominazione ente inviante	70	14 - 83	AN	
5	Totale records inviati	9	84 - 92	NU	
6	Anno riferimento dei dati	4	93 - 96	NU	Nel formato " AAAA "
7	Codice fornitura	2	97 - 98	AN	Vale " AN "
8	Natura ente	2	99 - 100	AN	Vale " 61 "
9	Progressivo invio	7	101 - 107	NU	Nel formato " AAAANNN "
10	Data invio	8	108 - 115	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
11	Flag di riciclo	1	116 - 116	AN	Contiene " R " se riciclo
12	Flag tipo record	1	117 - 117	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
13	Flag codice fiscale ente	1	118 - 118	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
14	Flag denominazione ente	1	119 - 119	NU	"0"=ok,"1" assente o anomalo
15	Flag records totali inviati	1	120 - 120	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
16	Flag anno riferimento dati	1	121 - 121	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
17	Flag codice fornitura	1	122 - 122	NU	"0"=ok,"1" assente o anomalo
18	Flag natura ente	1	123 - 123	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
19	Flag progressivo invio	1	124 - 124	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
20	Flag data invio	1	125 - 125	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
21	Flag del flag di riciclo	1	126 - 126	NU	"0"=ok,"1" assente o anomalo
22	Filler	174	127 - 300	AN	

FILE ESITI
RECORD DI CODA

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Tipo file	3	2 - 4	AN	Vale " ESI "
3	Tipo fornitura	10	5 - 14	AN	Vale "CAT-RAN "
4	Codice fornitura	2	15 - 16	AN	Vale " AN "
5	Natura ente	2	17 - 18	AN	Vale " 61 "
6	Progressivo invio	7	19 - 25	NU	Nel formato " AAAANNN "
7	Data invio	8	26 - 33	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Codice fiscale ente inviante	11	34 - 44	NU	Codice fiscale dell' ente inviante
9	Denominazione ente inviante	70	45 - 114	AN	Denominazione dell' ente inviante
10	Codice fiscale ente elaborante	11	115 - 125	NU	Codice fiscale dell' ente elaborante
11	Denom. ente elaborante	30	126 - 155	AN	Denominazione dell' ente elaborante
12	Data di produzione del file esiti	8	156 - 163	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
13	Anno di riferimento dei dati	4	164 - 167	NU	
14	Totale records restituiti	6	168 - 173	NU	Numero totale dei records restituiti
15	Flag di riciclo	1	174 - 174	AN	Contiene " R " se riciclo
16	Filler	126	175 - 300	AN	

ALLEGATO C

MODALITA' DI COMUNICAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI

PREVISTI DALL' ART. 6 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 n. 605

DA PARTE DEI DIRETTORI DELLE CIRCOSCRIZIONI DI AEROPORTO

I dati possono essere comunicati mediante supporti magnetici oppure mediante collegamenti telematici diretti con il Ministero delle Finanze, attraverso modalità file transfer.

1 CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE SUPPORTI MAGNETICI

I tipi di suporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e i dischetti magnetici.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, la fomitura puo' essere costituita da piu' supporti contenenti ognuno un unico data set.

La fomitura deve essere trasmessa con nota di accompagno conforme all' allegato A.

1.1 CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480;

- numero di tracce = 18;

- numero di caratteri per pollice = 37.871;

- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);

- tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.

- i nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL";

- la lunghezza di ciascun record logico e' di 240 caratteri;

- la lunghezza del record fisico e' di 32.640 caratteri.

1.2 CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia: una delle seguenti:

  a) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacita' in formato MS/DOS;

  b) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;

- organizzazione sequenziale;

- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;

- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR E LF(valori esadecimali "0D" e "0A");

- lunghezza del record 240 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare al file del dischetto e': CATAER e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

1.3 CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto , una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale del mittente;
- denominazione del mittente;
- domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e sigla della provincia);
- recapito telefonico;
- oggetto : Comunicazioni all' A.T. da parte dei Direttori delle Circoscrizioni di aeroporto;
- anno di riferimento dei dati;
- tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;
- sistema operativo (VERSIONE E RELEASE) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- hardware utilizzato per produrre il supporto (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);
- eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
- data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

- La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

2 CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE FILE TRANSFER

Lo scambio dati con il Ministero delle Finanze prevede un invio di dati ed una successiva ricezione di dati di risposta relativa a un file "esiti" contenente eventuali irregolarità riscontrate nei dati inviati nella singola trasmissione.
Il Ministero delle Finanze definirà e comunicherà le modalità tecniche per l'attivazione del collegamento per l'invio delle comunicazioni.

3. CARATTERISTICHE DEI FILES CONTENENTI LE COMUNICAZIONI

Ogni file, mediante file transfer o supporto magnetico, si compone dei seguenti record lunghi 240 caratteri:

- un record di testa (tipo record 0);
- piu' record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record 5);
- un record di coda (tipo record 9).

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record di testa, il record identificativo del soggetto obbligato alla comunicazione, i record con i dati della comunicazione ed il record di coda.

4. CARATTERISTICHE DEI FILES ESITI

Il file "esiti" viene restituito dal Ministero delle Finanze a conferma dell'avvenuta ricezione di ogni singola trasmissione effettuata mediante file transfer e si compone dei seguenti record lunghi 340 caratteri:

- un record di testa contenente i dati che identificano univocamente il file inviato (tipo record 0);
- piu' record contenenti le irregolarità riscontrate aventi come tipo record 1 ed all'interno di essi il riferimento al tipo record inviato errato; i record sono presenti solo nel caso in cui sono stati riscontrati errori nel file trasmesso.
- un record di coda contenente il totale dei record di tipo 1 inviati (tipo record 9).

5. CARATTERISTICHE DEI CAMPI

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:

- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

6. CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Codice fiscale ente inviante	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione ente inviante	70	13 - 82	AN	
4	Anno riferimento dei dati	4	83 - 86	NU	Nel formato " AAAA "
5	Codice fornitura	2	87 - 88	AN	Vale " CA "
6	Natura ente	2	89 - 90	AN	Vale " 64 "
7	Progressivo invio	7	91 - 97	NU	Nel formato " AAAANNN ";
					identifica il numero dell' invio
					nell' ambito dell' anno
8	Data invio	8	98 - 105	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
9	Flag di riciclo	1	106 - 106	AN	Contiene "R" se si tratta della
					fornitura di dati **non validati**
					durante l' elaborazione dei dati
					forniti in un precedente invio
10	Filler	134	107 - 240	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 5 "
2	Tipo comunicazione	1	2 - 2	AN	Vale "I" = inserimento; "A" = aggiornamento;
					Vale "C" = cancellazione.
3	Tipo aereo	20	3 - 22	AN	
4	Marche di nazionalita' ed immatricolaz.	6	23 - 28	AN	
5	Numero aereo	8	29 - 36	NU	
6	Data immatricolazione	8	37 - 44	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
7	Codice fiscale dell' esercente	16	45 - 60	AN	
8	Cognome dell' esercente persona fisica	24	61 - 84	AN	
9	Nome dell' esercente persona fisica	20	85 - 104	AN	
10	Data di nascita dell' esercente	8	105 - 112	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
11	Comune di nascita dell' esercente	25	113 - 137	AN	
12	Provincia di nascita dell' esercente	2	138 - 139	AN	
13	Denominaz. esercente persona giuridica	79	61 - 139	AN	Denom. PNF in alternativa ai campi da 8 a 12
14	Domicilio fiscale dell' esercente	25	140 - 164	AN	
15	Provincia del domicilio fiscale	2	165 - 166	AN	
16	CAP del domicilio fiscale	5	167 - 171	NU	
17	Ufficio del registro competente	15	172 - 186	AN	
18	Data di registrazione	8	187 - 194	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
19	Numero di registrazione	8	195 - 202	NU	
20	Data di inizio esercenza	8	203 - 210	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
21	Data di fine esercenza	8	211 - 218	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
22	Anno di riferimento dei dati	4	219 - 222	NU	Nel formato " AAAA "
23	Progressivo invio	7	223 - 229	NU	Nel formato " AAAANNN "
24	Progressivo record	6	230 - 235	NU	Progressivo record nell' ambito del file
25	Filler	5	236 - 240	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Codice fiscale ente inviante	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione ente inviante	70	13 - 82	AN	
4	Totale records inviati	9	83 - 91	NU	
5	Anno riferimento dei dati	4	92 - 95	NU	Nel formato " AAAA "
6	Codice fornitura	2	96 - 97	AN	Vale " CA "
7	Natura ente	2	98 - 99	AN	Vale " 64 "
8	Progressivo invio	7	100 - 106	NU	Nel formato " AAAANNN ";
					identifica il numero dell' invio
					nell' ambito dell' anno
9	Data invio	8	107 - 114	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
10	Flag di riciclo	1	115 - 115	AN	Contiene "R" se si tratta della
					fornitura di dati **non validati**
					duranre l' elaborazione dei dati
					forniti in un precedente invio
11	Filler	125	116 - 240	AN	

FILE ESITI
RECORD DI TESTA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Tipo file	3	2 - 4	AN	Vale " ESI "
3	Tipo fornitura	10	5 - 14	AN	Vale "CAT-AEROP "
4	Codice fornitura	2	15 - 16	AN	Vale " CA "
5	Natura ente	2	17 - 18	AN	Vale " 64 "
6	Progressivo invio	7	19 - 25	NU	Nel formato " AAAANNN "
7	Data invio	8	26 - 33	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Codice fiscale ente inviante	11	34 - 44	NU	Codice fiscale dell' ente inviante
9	Denominazione ente inviante	70	45 - 114	AN	Denominazione dell' ente inviante
10	Codice fiscale ente elaborante	11	115 - 125	NU	Codice fiscale dell' ente elaborante
11	Denominaz. ente elaborante	30	126 - 155	AN	Denominazione ente elaborante
12	Data di produzione del file esiti	8	156 - 163	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
13	Flag di riciclo	1	164 - 164	AN	Contiene " R " se riciclo
14	Filler	176	165 - 340	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 0 "
3	Codice fiscale ente inviante	11	3 - 13	NU	
4	Denominazione ente inviante	70	14 - 83	AN	
5	Anno riferimento dei dati	4	84 - 87	NU	Nel formato " AAAA "
6	Codice fornitura	2	88 - 89	AN	Vale " CA "
7	Natura ente	2	90 - 91	AN	Vale " 64 "
8	Progressivo invio	7	92 - 98	NU	Nel formato " AAAANNN "
9	Data invio	8	99 - 106	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
10	Flag di riciclo	1	107 - 107	AN	Contiene "R" se riciclo
11	Flag tipo record	1	108 - 108	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
12	Flag codice fiscale ente	1	109 - 109	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
13	Flag denominazione ente	1	110 - 110	NU	"0"=ok,"1"assente o anomalo
14	Flag anno riferimento dati	1	111 - 111	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
15	Flag codice fornitura	1	112 - 112	NU	"0"=ok,"1"assente o anomalo
16	Flag natura ente	1	113 - 113	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
17	Flag progressivo invio	1	114 - 114	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
18	Flag data invio	1	115 - 115	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
19	Flag del flag di riciclo	1	116 - 116	NU	"0"=ok,"1"assente o anomalo
20	Filler	224	117 - 340	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 5 "
3	Tipo comunicazione	1	3 - 3	AN	
4	Tipo aereo	20	4 - 23	AN	
5	Marche di nazionalita' ed immatricolaz.	6	24 - 29	AN	
6	Numero aereo	8	30 - 37	NU	
7	Data di immatricolazione	8	38 - 45	NU	
8	Codice fiscale dell' esercente	16	46 - 61	AN	
9	Cognome dell' esercente persona fisica	24	62 - 85	AN	
10	Nome dell' esercente persona fisica	20	86 - 105	AN	
11	Data di nascita dell' esercente PF	8	106 - 113	NU	
12	Comune di nascita dell'esercente PF	25	114 - 138	AN	
13	Provincia di nascita dell'esercente PF	2	139 - 140	AN	
14	Denominazione dell' esercente PNF	79	62 - 140	AN	In alternativa ai campi da 9 a 13
15	Domicilio fiscale dell' esercente	25	141 - 165	AN	
16	Provincia del domicilio fiscale	2	166 - 167	AN	
17	CAP del domicilio fiscale	5	168 - 172	NU	
18	Ufficio del Registro competente	15	173 - 187	AN	
19	Data di registrazione	8	188 - 195	NU	
20	Numero di registrazione	8	196 - 203	NU	
21	Data di inizio esercenza	8	204 - 211	NU	
22	Data di fine esercenza	8	212 - 219	NU	
23	Anno di riferimento dei dati	4	220 - 223	NU	
24	Progressivo invio	7	224 - 230	NU	
25	Progressivo record	6	231 - 236	NU	
26	Flag tipo record	1	237 - 237	NU	0 = ok, 1 assente o errato
27	Flag tipo comunicazione	1	238 - 238	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
28	Flag tipo aereo	1	239 - 239	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
29	Flag marca aereo	1	240 - 240	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
30	Flag numero aereo	1	241 - 241	NU	0 = ok, 1 assente o errato
31	Flag data di immatricolazione	1	242 - 242	NU	0 = ok, 1 assente o errato
32	Flag codice fiscale dell' esercente	1	243 - 243	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
33	Flag cognome dell' esercente PF	1	244 - 244	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
34	Flag nome dell' esercente PF	1	245 - 245	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
35	Flag data di nascita dell' esercente PF	1	246 - 246	NU	0 = ok, 1 assente o errato
36	Flag comune nascita dell'esercente PF	1	247 - 247	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
37	Flag provincia nascita dell'esercente PF	1	248 - 248	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
38	Flag denominazione dell' esercente PNF	1	249 - 249	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
39	Flag domicilio fiscale dell' esercente	1	250 - 250	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
40	Flag provincia del domicilio fiscale	1	251 - 251	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
41	Flag CAP del domicilio fiscale	1	252 - 252	NU	0 = ok, 1 assente o errato
42	Flag dell' ufficio del registro competente	1	253 - 253	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
43	Flag della data di registrazione	1	254 - 254	NU	0 = ok, 1 assente o errato
44	Flag del numero di registrazione	1	255 - 255	NU	0 = ok, 1 assente o errato
45	Flag della data di inizio esercenza	1	256 - 256	NU	0 = ok, 1 assente o errato
46	Flag della data di fine esercenza	1	257 - 257	NU	0 = ok, 1 assente o errato
47	Flag dell' amno di riferimento dei dati	1	258 - 258	NU	0 = ok, 1 assente o errato
48	Flag progressivo invio	1	259 - 259	NU	0 = ok, 1 assente o errato
49	Flag progressivo record	1	260 - 260	NU	0 = ok, 1 assente o errato
50	Numero progressivo del record	7	261 - 267	NU	
51	Filler	73	268 - 340	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 9 "
3	Codice fiscale ente inviante	11	3 - 13	NU	
4	Denominazione ente inviante	70	14 - 83	AN	
5	Totale records inviati	9	84 - 92	NU	
6	Anno riferimento dei dati	4	93 - 96	NU	Nel formato "AAAA "
7	Codice fornitura	2	97 - 98	AN	Vale " CA "
8	Natura ente	2	99 - 100	AN	Vale " 64 "
9	Progressivo invio	7	101 - 107	NU	Nel formato "AAAANNN "
10	Data invio	8	108 - 115	NU	Nel formato "GGMMAAAA "
11	Flag di riciclo	1	116 - 116	AN	Contiene " R " se riciclo
12	Flag tipo record	1	117 - 117	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
13	Flag codice fiscale ente	1	118 - 118	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
14	Flag denominazione ente	1	119 - 119	NU	"0"=ok,"1"assente o anomalo
15	Flag records totali inviati	1	120 - 120	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
16	Flag anno riferimento dati	1	121 - 121	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
17	Flag codice fornitura	1	122 - 122	NU	"0"=ok,"1"assente o anomalo
18	Flag natura ente	1	123 - 123	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
19	Flag progressivo invio	1	124 - 124	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
20	Flag data invio	1	125 - 125	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
21	Flag del flag di riciclo	1	126 - 126	NU	"0"=ok,"1"assente o anomalo
22	Filler	214	127 - 340	AN	

FILE ESITI
RECORD DI CODA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE			TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 9 "
2	Tipo file	3	2	-	4	AN	Vale " ESI "
3	Tipo fornitura	10	5	-	14	AN	Vale "CAT-AEROP "
4	Codice fornitura	2	15	-	16	AN	Vale " CA "
5	Natura ente	2	17	-	18	AN	Vale " 64 "
6	Progressivo invio	7	19	-	25	NU	Nel formato " AAAANNN "
7	Data invio	8	26	-	33	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Codice fiscale ente inviante	11	34	-	44	NU	Codice fiscale dell' ente inviante
9	Denominazione ente inviante	70	45	-	114	AN	Denominazione dell' ente inviante
10	Codice fiscale ente elaborante	11	115	-	125	NU	Codice fiscale dell' ente elaborante
11	Denominaz. ente elaborante	30	126	-	155	AN	Denominazione dell' ente elaborante
12	Data di produzione del file esiti	8	156	-	163	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
13	Anno di riferimento dei dati	4	164	-	167	NU	
14	Totale records restituiti	6	168	-	173	NU	Numero totale dei records restituiti
15	Flag di riciclo	1	174	-	174	AN	Contiene " R " se riciclo
16	Filler	166	175	-	340	AN	

99A9550

sono che le comunicazioni devono essere redatte in conformità del modello cartaceo allegato al decreto medesimo e che possono anche essere eseguite mediante registrazione dei dati su supporti magnetici, nonché trasmesse unitamente all'annessa nota di accompagnamento;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992 riguardante l'organizzazione interna del Dipartimento delle entrate, ed in particolare l'art. 15, che istituisce, quale servizio IV nell'ambito della direzione
centrale per gli affari amministrativi, lo schedario generale dei titoli azionari, delineandone le competenze, tra le quali è inclusa la gestione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria effettuate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 11 agosto 1998, che sopprime, a decorrere dal 14 settembre 1998, lo schedario generale dei titoli azionari e devolve le residue competenze al centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di orgazizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuto necessario che, al fine di semplificare le attività di acquisizione e di controllo dell'amministrazione finanziaria, i dati richiesti siano trasmessi unicamente mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze;

Considerata la necessità di aggiornare il contenuto e le modalità di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre 1992, al fine di agevolare l'inserimento dei dati nel sistema informativo del Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli uffici marittimi e gli uffici della motorizzazione civile-sezione nautica devono comunicare i dati e le notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi.

Art. 2.

1. Le comunicazioni devono essere trasmesse, utilizzando l'annessa nota di accompagnamento (allegato *A)* di cui è consentita la fotoriproduzione dalla *Gazzetta Ufficiale,* mediante registrazione dei dati su supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche e con le modalità indicate nell'allegato *B* al presente decreto.

2. Le comunicazioni effettuate mediante supporti magnetici devono essere indirizzate al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma, via Fortunato Depero - 00155 Roma

3. Le predette comunicazioni possono essere eseguite, in alternativa all'invio dei supporti magnetici, tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *B* al presente decreto.

4. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Art. 3.

1. Il decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1992, concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile-sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO *A*

AL CENTRO DI SERVIZIO DELLE
IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE DI ROMA
VIA FORTUNATO DEPERO
00155 ROMA

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Il Sottoscritto, per conto del sottoindicato soggetto:

DATI IDENTIFICATIVI			
DENOMINAZIONE (1)			
segue: DENOMINAZIONE	NUMERO DI CODICE FISCALE		NATURA ENTE (2)
SEDE			
C.A.P.	COMUNE		PROV. (sigla)
VIA O PIAZZA			N. CIVICO

comunica, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni e integrazioni, i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni variazioni e cancellazioni di cui all'art. 6, primo comma, lettera f) dello stesso D.P.R., relativi all'anno ☐ ☐ ☐ ☐

La presente comunicazione è costituita da N. ______ ☐ nastri a cartuccia

N. ______ ☐ dischetti (3)

DATA DI INVIO

FIRMA (4) ______________________

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	
DATA DI RICEZIONE	N. PROTOCOLLO

AVVERTENZE

La nota di accompagnamento deve essere compilata in tutte le sue parti e deve essere spedita o consegnata, insieme ai supporti magnetici costituenti la comunicazione, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma - Via Fortunato Depero - 00155 ROMA.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La nota deve essere compilata a macchina o a stampatello.
Tutte le notizie vanno riportate sulla nota senza alcuna abbreviazione.
In corrispondenza di ogni numero riportato sulla nota si chiarisce:
(1) Indicare l'esatta denominazione dell'ente che effettua la comunicazione;
(2) Indicare la natura dell'ente che effettua la comunicazione in base alla seguente tabella:

ENTE	NATURA ENTE
UFFICI MARITTIMI	62
UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - SEZIONE NAUTICA	63

(3) Indicare il numero di supporti magnetici inviati e barrare la casella relativa ai supporti su cui sono state trasmesse le comunicazioni;
(4) La nota deve essere firmata dalla persona tenuta ad eseguire la comunicazione, secondo l'ordinamento dell'ufficio o ente.

ALLEGATO B

MODALITA' DI COMUNICAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI

PREVISTI DALL' ART. 6 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 n. 605

DA PARTE DEGLI UFFICI MARITTIMI E DEGLI UFFICI DELLA

MOTORIZZAZIONE CIVILE - SEZIONE NAUTICA

I dati possono essere comunicati mediante supporti magnetici oppure mediante collegamenti telematici diretti con il Ministero delle Finanze, attraverso modalità file transfer.

1 CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE SUPPORTI MAGNETICI

I tipi di suporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e i dischetti magnetici.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, la fornitura puo' essere costituita da piu' supporti contenenti ognuno un unico data set.

La fornitura deve essere trasmessa con nota di accompagno conforme all' allegato A.

1.1 CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480;

- numero di tracce = 18;

- numero di caratteri per pollice = 37.871;

- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);

- tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.

- i nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL";

- la lunghezza di ciascun record logico e' di 260 caratteri;

- la lunghezza del record fisico e' di 32.760 caratteri

1.2 CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia: una delle seguenti:

  a) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacita' in formato MS/DOS;

  b) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;

- organizzazione sequenziale;

- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;

- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR E LF(valori esadecimali "0D" e "0A");

- lunghezza del record 260 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare al file del dischetto e': CATUFM e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

1.3 CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto , una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale del mittente;
- denominazione del mittente;
- domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e sigla della provincia);
- recapito telefonico;
- oggetto : Comunicazioni all' A.T. da parte degli uffici marittimi e degli uffici della Motorizzazione civile - sezione nautica
- anno di riferimento dei dati;
- tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;
- sistema operativo (VERSIONE E RELEASE) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- hardware utilizzato per produrre il supporto (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);
- eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
- data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

- La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

2 CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE FILE TRANSFER

Lo scambio dati con il Ministero delle Finanze prevede un invio di dati ed una successiva ricezione di dati di risposta relativa a un file "esiti" contenente eventuali irregolarità riscontrate nei dati inviati nella singola trasmissione.
Il Ministero delle Finanze definirà e comunicherà le modalità tecniche per l'attivazione del collegamento per l'invio delle comunicazioni.

3. CARATTERISTICHE DEI FILES CONTENENTI LE COMUNICAZIONI

Ogni file, mediante file transfer o supporto magnetico, si compone dei seguenti record lunghi 260 caratteri:

- un record di testa (tipo record 0);

- piu' record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record 1);

- un record di coda (tipo record 9).

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record di testa, il record identificativo del soggetto obbligato alla comunicazione, i record con i dati della comunicazione ed il record di coda.

4. CARATTERISTICHE DEI FILES ESITI

Il file "esiti" viene restituito dal Ministero delle Finanze a conferma dell'avvenuta ricezione di ogni singola trasmissione effettuata mediante file transfer e si compone dei seguenti record lunghi 350 caratteri:

- un record di testa contenente i dati che identificano univocamente il file inviato (tipo record 0);

- piu' record contenenti le irregolarità riscontrate aventi come tipo record 1 ed all' interno di essi il riferimento al tipo record inviato errato; i record sono presenti solo nel caso in cui sono stati riscontrati errori nel file trasmesso.

- un record di coda contenente il totale dei record di tipo 1 inviati (tipo record 9).

5. CARATTERISTICHE DEI CAMPI

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:

- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

6. CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Codice fiscale ufficio inviante	11	2 - 12	NU	
3	Denominaz. ufficio inviante	70	13 - 82	AN	
4	Anno riferimento dei dati	4	83 - 86	NU	Nel formato " AAAA "
5	Codice fornitura	2	87 - 88	AN	Vale " UM "
6	Natura ente	2	89 - 90	NU	Vale "62" se l' ufficio inviante
					e' un ufficio marittimo;
					Vale "63" se l' ufficio inviante
					e' la motorizzazione civile.
7	Progressivo invio	7	91 - 97	NU	Nel formato " AAAANNN " :
					identifica il numero dell' invio
					nell' ambito dell' anno
8	Data invio	8	98 - 105	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
9	Flag di riciclo	1	106 - 106	AN	Contiene "R" se si tratta della
					fornitura di dati non validati
					durante l'elaborazione dei dati
					forniti in un precedente invio
10	Filler	154	107 - 260	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo comunicazione	1	2 - 2	AN	Vale "I" = inserimento;"A"= aggiornamento;
					Vale "C" =cancellazione.
3	Tipo naviglio	1	3 - 3	AN	Vale "A" =nave maggiore;"B"= nave minore;
					Vale "C" =galleggiante; "D" = unita' da diporto
4	Denominazione del naviglio	30	4 - 33	AN	
5	Unita'	1	34 - 34	AN	Vale "I" =imbarcazione; "N" = nave
6	Tipo unita'	1	35 - 35	AN	Vale "V" =a vela; "A" = vela con motore ausil.
					Vale "M" =a motore; "F" = fuoribordo
7	Sigla ufficio di iscrizione	6	36 - 41	AN	
8	Numero di iscrizione	5	42 - 46	NU	
9	Anno di costruzione del naviglio	4	47 - 50	NU	Nel formato "AAAA "
10	Data di immatricolazione	8	51 - 58	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
11	Data di prima iscrizione	8	59 - 66	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
12	Potenza - HP	6	67 - 72	NU	
13	Potenza - KW	6	73 - 78	NU	
14	Lunghezza	6	79 - 84	NU	Espressa in centimetri
15	Stazza	6	85 - 90	NU	Espressa in tonnellate
16	Flag di titolarita'	1	91 - 91	NU	Vale "1" =proprieta'; "2" = nuda proprieta'
					Vale "3" =usufrutto e uso; "4" = altro
17	Codice fiscale del titolare	16	92 - 107	AN	
18	Cognome del titolare persona fisica	24	108 - 131	AN	
19	Nome del titolare persona fisica	20	132 - 151	AN	
20	Data di nascita del titolare	8	152 - 159	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
21	Comune di nascita del titolare	25	160 - 184	AN	
22	Provincia di nascita del titolare	2	185 - 186	AN	
23	Denominaz. titolare persona giuridica	79	108 - 186	AN	Denom.PNF in alternativa ai campi da 18 a 22
24	Domicilio fiscale del titolare	25	187 - 211	AN	
25	Provincia del domicilio fiscale	2	212 - 213	AN	
26	CAP del domicilio fiscale	5	214 - 218	NU	
27	Quota di proprieta'	4	219 - 222	NU	Espressa in carati o frazione di essi
28	Flag armatore	1	223 - 223	NU	Vale "1" =armatore; "0" = altro
29	Data di acquisizione del diritto	8	224 - 231	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
30	Data di cessazione del diritto	8	232 - 239	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
31	Progressivo invio	7	240 - 246	NU	Nel formato " AAAANNN "; identifica il numero
					dell' invio nell' ambito dell' anno
32	Progressivo record	6	247 - 252	NU	Progressivo del record all' interno del file
33	Filler	8	253 - 260	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Codice fiscale ufficio inviante	11	2 - 12	NU	
3	Denominaz. ufficio inviante	70	13 - 82	AN	
4	Totale records inviati	9	83 - 91	NU	Records di dettaglio inviati
5	Anno riferimento dei dati	4	92 - 95	NU	Nel formato " AAAA "
6	Codice fornitura	2	96 - 97	AN	Vale " UM "
7	Natura ente	2	98 - 99	NU	Vale "62" se l' ufficio inviante
					e' un ufficio marittimo;
					vale "63" se l' ufficio inviante
					e' la motorizzazione civile
8	Progressivo invio	7	100 - 106	NU	Nel formato " AAAANNN ":
					identifica il numero dell' invio
					nell' ambito dell' anno
9	Data invio	8	107 - 114	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
10	Flag di riciclo	1	115 - 115	AN	Contiene "R" se si tratta della
					fornitura di dati **non validati**
					durante l' elaborazione dei dati
					forniti in un precedente invio
11	Filler	145	116 - 260	AN	

FILE ESITI
RECORD DI TESTA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Tipo file	3	2 - 4	AN	Vale " ESI "
3	Tipo fornitura	10	5 - 14	AN	Vale " CAT-UFFMAR "
4	Codice fornitura	2	15 - 16	AN	Vale " UM "
5	Natura ente	2	17 - 18	NU	Vale "62" se l' ufficio inviante e' un
					ufficio marittimo; "63" se l' ufficio
					inviante e' la motorizzazione civile.
6	Progressivo invio	7	19 - 25	NU	Nel formato " AAAANNN "
7	Data invio	8	26 - 33	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Codice fiscale ufficio inviante	11	34 - 44	NU	Codice fiscale dell' ufficio inviante
9	Denominazione ufficio inviante	70	45 - 114	AN	Denominazione dell' ufficio inviante
10	Codice fiscale ente elaborante	11	115 - 125	NU	Codice fiscale dell' ente elaborante
11	Denominaz. ente elaborante	30	126 - 155	AN	Denominazione dell' ente elaborante
12	Data di produzione del file esiti	8	156 - 163	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
13	Flag di riciclo	1	164 - 164	AN	Contiene " R " se riciclo
14	Filler	186	165 - 350	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 0 "
3	Codice fiscale ufficio inviante	11	3 - 13	NU	
4	Denominaz. ufficio inviante	70	14 - 83	AN	
5	Anno riferimento dei dati	4	84 - 87	NU	Nel formato " AAAA "
6	Codice fornitura	2	88 - 89	AN	Vale " UM "
7	Natura ente	2	90 - 91		
8	Progressivo invio	7	92 - 98	NU	Nel formato " AAAANNN "
9	Data invio	8	99 - 106	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
10	Flag di riciclo	1	107 - 107	AN	Contiene "R" se riciclo
11	Flag tipo record	1	108 - 108	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
12	Flag codice fiscale ufficio	1	109 - 109	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
13	Flag denominazione ufficio	1	110 - 110	NU	"0"=ok,"1" assente o anomalo
14	Flag anno riferimento dati	1	111 - 111	NU	"0" = ok; "1" assente o errato
15	Flag codice fornitura	1	112 - 112	NU	"0"=ok,"1" assente o anomalo
16	Flag natura ente	1	113 - 113	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
17	Flag progressivo invio	1	114 - 114	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
18	Flag data invio	1	115 - 115	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
19	Flag del flag di riciclo	1	116 - 116	NU	"0"=ok,"1" assente o anomalo
20	Filler	234	117 - 350	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 1 "
3	Tipo comunicazione	1	3 - 3	AN	
4	Tipo naviglio	1	4 - 4	AN	
5	Denominazione naviglio	30	5 - 34	AN	
6	Unita'	1	35 - 35	AN	
7	Tipo unita'	1	36 - 36	AN	
8	Sigla ufficio di iscrizione	6	37 - 42	AN	
9	Numero di iscrizione	5	43 - 47	NU	
10	Anno di costruzione del naviglio	4	48 - 51	NU	
11	Data di immatricolazione	8	52 - 59	NU	
12	Data di prima iscrizione	8	60 - 67	NU	
13	Potenza - HP	6	68 - 73	NU	
14	Potenza - KW	6	74 - 79	NU	
15	Lunghezza	6	80 - 85	NU	
16	Stazza	6	86 - 91	NU	
17	Flag di titolarita'	1	92 - 92	NU	
18	Codice fiscale del titolare	16	93 - 108	AN	
19	Cognome del titolare	24	109 - 132	AN	
20	Nome del titolare	20	133 - 152	AN	
21	Data di nascita del titolare	8	153 - 160	NU	
22	Comune di nascita del titolare	25	161 - 185	AN	
23	Provincia di nascita del titolare	2	186 - 187	AN	
24	Denominazione del titolare PNF	79	109 - 187	AN	
25	Domicilio fiscale	25	188 - 212	AN	
26	Provincia del domicilio fiscale	2	213 - 214	AN	
27	Cap del domicilio fiscale	5	215 - 219	NU	
28	Quota di proprieta'	4	220 - 223	NU	
29	Flag armatore	1	224 - 224	NU	
30	Data di acquisizione del diritto	8	225 - 232	NU	
31	Data di cessazione del diritto	8	233 - 240	NU	
32	Progressivo invio	7	241 - 247	NU	
33	Progressivo record	6	248 - 253	NU	
34	Flag tipo record	1	254 - 254	NU	0 = ok, 1 assente o errato
35	Flag tipo comunicazione	1	255 - 255	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
36	Flag tipo naviglio	1	256 - 256	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
37	Flag denominazione naviglio	1	257 - 257	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
38	Flag unita'	1	258 - 258	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
39	Flag tipo unita'	1	259 - 259	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
40	Flag sigla ufficio	1	260 - 260	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
41	Flag numero di iscrizione	1	261 - 261	NU	0 = ok, 1 assente o errato
42	Flag anno di costruzione	1	262 - 262	NU	0 = ok, 1 assente o errato
43	Flag data di immatricolazione	1	263 - 263	NU	0 = ok, 1 assente o errato
44	Flag data di prima iscrizione	1	264 - 264	NU	0 = ok, 1 assente o errato
45	Flag potenza - HP	1	265 - 265	NU	0 = ok, 1 assente o errato
46	Flag potenza - KW	1	266 - 266	NU	0 = ok, 1 assente o errato
47	Flag lunghezza	1	267 - 267	NU	0 = ok, 1 assente o errato
					continua nella pagina seguente

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
48	Flag stazza	1	268 - 268	NU	0 = ok, 1 assente o errato
49	Flag del flag di titolarita'	1	269 - 269	NU	0 = ok, 1 assente o errato
50	Flag codice fiscale del titolare	1	270 - 270	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
51	Flag cognome del titolare	1	271 - 271	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
52	Flag nome del titolare	1	272 - 272	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
53	Flag data di nascita del titolare	1	273 - 273	NU	0 = ok, 1 assente o errato
54	Flag comune di nascita del titolare	1	274 - 274	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
55	Flag provincia di nascita del titolare	1	275 - 275	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
56	Flag denominazione del titolare PNF	1	276 - 276	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
57	Flag domicilio fiscale	1	277 - 277	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
58	Flag provincia del domicilio fiscale	1	278 - 278	NU	0 = ok, 1 assente o anomalo
59	Flag CAP del domicilio fiscale	1	279 - 279	NU	0 = ok, 1 assente o errato
60	Flag quota di proprieta'	1	280 - 280	NU	0 = ok, 1 assente o errato
61	Flag del flag armatore	1	281 - 281	NU	0 = ok, 1 assente o errato
62	Falg data di acquisizione del diritto	1	282 - 282	NU	0 = ok, 1 assente o errato
63	Flag data di cessazione del diritto	1	283 - 283	NU	0 = ok, 1 assente o errato
64	Flag progressivo invio	1	284 - 284	NU	0 = ok, 1 assente o errato
65	Flag progressivo record	1	285 - 285	NU	0 = ok, 1 assente o errato
66	Numero progressivo del record	7	286 - 292	NU	
67	Filler	58	293 - 350	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 9 "
3	Codice fiscale ufficio inviante	11	3 - 13	NU	
4	Denominaz. ufficio inviante	70	14 - 83	AN	
5	Totale records	9	84 - 92	NU	
6	Anno riferimento dei dati	4	93 - 96	NU	
7	Codice fornitura	2	97 - 98	AN	
8	Natura ente	2	99 - 100	NU	
9	Progressivo invio	7	101 - 107	NU	
10	Data invio	8	108 - 115	NU	
11	Flag di riciclo	1	116 - 116	AN	
12	Flag tipo record	1	117 - 117	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
13	Flag codice fiscale ufficio	1	118 - 118	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
14	Flag denominazione ufficio	1	119 - 119	NU	"0" =ok,"1" assente o anomalo
15	Flag records totali	1	120 - 120	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
16	Flag anno riferimento dati	1	121 - 121	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
17	Flag codice fornitura	1	122 - 122	NU	"0" =ok,"1" assente o anomalo
18	Flag natura ente	1	123 - 123	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
19	Flag progressivo invio	1	124 - 124	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
20	Flag data invio	1	125 - 125	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
21	Flag del flag di riciclo	1	126 - 126	NU	"0" =ok,"1" assente o anomalo
22	Filler	224	127 - 350	AN	

FILE ESITI
RECORD DI CODA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Tipo file	3	2 - 4	AN	Vale " ESI "
3	Tipo fornitura	10	5 - 14	AN	Vale " CAT-UFFMAR "
4	Codice fornitura	2	15 - 16	AN	Vale " UM "
5	Natura ente	2	17 - 18	NU	Vale "62" se l' ufficio inviante e' un ufficio marittimo; "63" se l' ufficio inviante e' la motorizzazione civile.
6	Progressivo invio	7	19 - 25	NU	Nel formato " AAAANNN "
7	Data invio	8	26 - 33	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Codice fiscale ufficio inviante	11	34 - 44	NU	Codice fiscale dell' ente elaborante
9	Denominazione ufficio inviante	70	45 - 114	AN	
10	Codice fiscale ente elaborante	11	115 - 125	NU	Codice fiscale dell' ente elaborante
11	Denom. ente elaborante	30	126 - 155	AN	Denominazione dell' ente elaborante
12	Data di produzione del file esiti	8	156 - 163	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
13	Anno di riferimento dei dati	4	164 - 167	NU	
14	Totale records restituiti	6	168 - 173	NU	Numero totale dei records restituiti
15	Flag di riciclo	1	174 - 174	AN	Contiene " R " se riciclo
16	Filler	176	175 - 350	AN	

99A9549

4) società cooperativa «Rinascita turistica», con sede in Trecchina (Potenza), costituita per rogito notaio Carlo Tortorella in data 29 dicembre 1981, registro società n. 502 del tribunale di Lagonegro, BUSC n. 1555;

5) società cooperativa «Alto ofanto canestrello», con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito notaio Bruno Parisi in data 3 marzo 1984, registro società n. 1039 del tribunale di Melfi, BUSC n. 1645;

6) società cooperativa «Giustizia 2000», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Antonio Polosa in data 2 dicembre 1988, registro società n. 623 del tribunale di Potenza, BUSC n. 2269;

7) società cooperativa «Salvia splendens», con sede in Marsiconuovo (Potenza), costituita per rogito notaio Omero Vomero in data 2 ottobre 1990, registro società n. 4849 del tribunale di Potenza, BUSC n. 2380;

8) società cooperativa «Europa 1992», con sede in Palazzo San Gervasio (Potenza), costituita per rogito notaio Maria Mercedes Di Addea in data 29 gennaio 1991, registro società n. 1885 del tribunale di Melfi, BUSC n. 2404.

Potenza, 19 ottobre 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

99A9513

DECRETO 26 ottobre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 30 settembre 1999;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) «Area» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita a rogisto notaio Ugo Salvatore in data 8 febbraio 1993, repertorio 147564, registro società n. 21302, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 2605/263165;

2) «C.R.I.R.I. - Consorzio regionale installatori risparmiatori idrotermosanitari» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita a rogito notaio Sandro Scoccianti in data 19 settembre 1975, repertorio n. 18333, registro società n. 6720, tribunale di Ancona - B.U.S.C. n. 1501/141896;

3) «Cooperativa artigiana di garanzia FIN.AR.CO.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fabriano (Ancona), costituita a rogito notaio Enrico Falsini in data 8 febbraio 1982, repertorio n. 34932, registro società n. 10743, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 2026/189824.

Ancona, 26 ottobre 1999

Il direttore: FORMENTINI

99A9617

DECRETO 27 ottobre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Bagaladi - Avicola» a r.l., con sede in Bagaladi, costituita per rogito notaio Andrea Zagami in data 19 giugno 1971, repertorio n. 120 registro società n. 19/71, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di consumo «Alfa coop. consumo Pellaro» a r.l., con sede in Pellaro, costituita per rogito notaio Consolato Romano Sergi in data 24 maggio 1983, repertorio n. 3641, registro società n. 117/83, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Agricalabria S. Leonardo» a r.l., con sede in Palmi, costituita per rogito notaio Domenico Pulejo in data 17 aprile 1982, repertorio n. 131, registro società n. 793, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 27 ottobre 1999

Il direttore: LAGANÀ

99A9547

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDIMENTO 8 novembre 1999.

Regolazione degli incarichi di progettazione e direzione lavori ex art. 17, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

ATTO DI REGOLAZIONE

Premesso

Con alcuni esposti a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, venivano segnalati comportamenti di pubbliche amministrazioni che si assumevano contrastanti con quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dalle leggi sul pubblico impiego e successive modificazioni, in appresso indicata come legge-quadro, con specifico riferimento agli incarichi di progettazione e connesse attività di supporto tecnico-amministrativo.

In relazione alle questioni prospettate, il Consiglio dell'Autorità, nella riunione del 15 giugno 1999, deliberava la predisposizione di un documento di base inteso ad individuare, con riferimento alle ipotesi denunziate, l'assetto normativo generale di riferimento e, quindi, verificare «l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia», compito rimesso all'Autorità dagli articoli 1 e 4 della legge quadro.

Predisposto il documento indicato, si provvedeva alla sua diffusione e si sollecitavano alle amministrazioni, agli enti operanti nel settore, agli ordini e alle associazioni professionali contributi in ordine alle specifiche questioni prospettate.

Si acquisivano, così, memorie e documentazione e si procedeva in data 30 settembre 1999 ad una discussione orale, di cui sono trascritte le conclusioni (tutta la documentazione è presso gli uffici dell'Autorità e ne è consentito l'accesso) ed il Consiglio dell'Autorità nelle adunanze del 12 ottobre, 2 e 4 novembre 1999 assumeva la seguente deliberazione.

Considerato

1. L'art. 17, comma 1, della legge quadro contiene un'elencazione dei soggetti cui possono essere richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori di lavori pubblici (di cui all'art. 2 della legge-quadro) «le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori e degli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'art. 14».

Detta elencazione ricomprende gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, gli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori, gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui quelle aggiudicatrici possono avvalersi per legge, nonché liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti e quelle di ingegneria ed i loro raggruppamenti temporanei.

Va premesso che una speciale disciplina per gli appalti nei settori esclusi è contenuta nell'art. 17, comma 14-*septies* della legge-quadro e che gli incarichi di cui sopra sono «servizi in materia di architettura, di ingegneria ed altri servizi tecnici», secondo quanto previsto alla categoria 12 allegato 1A Direttiva 92/50 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 (numero di riferimento CPC 867) recepita nell'ordinamento interno col decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Sempre in via preliminare, è da considerare che la formulazione normativa che fa reggere l'elencazione degli affidatari delle prestazioni relative alla progettazione dal verbo «sono espletate», dà certezza della tassatività della elencazione, d'altronde esaustiva, dei possibili soggetti.

È, invece, da definire se detta elencazione indichi anche un ordine per la scelta tra due ipotesi. La prima in cui le prestazioni vengono riferite ad uffici, e per essi alle persone fisiche ivi addette, propri delle amministrazioni aggiudicatrici ovvero di altre amministrazioni pubbliche di cui le prime si possono avvalere (progettazione interna); la seconda, invece, in cui le stesse, sussistendo determinate condizioni specificamente individuate, si avvalgono dell'opera professionale di soggetti esterni, singoli privati, ovvero di persone giuridiche private, comunque estranei all'organizzazione amministrativa in generale (progettazione esterna).

Per quanto concerne le prestazioni relative alla direzione dei lavori ed al collaudo vi è specifica regolamentazione (articoli 27 e 28 della legge-quadro) che verrà presa in esame in seguito. Va rilevato che nella legge-quadro non sono considerati i problemi riguardanti la generale attività di controllo sull'uso delle risorse, quando sono concesse da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti operanti nel settore.

2. Il problema in esame va preso, in primo luogo, in considerazione con riferimento all'attività di progettazione.

Nel testo definitivo dell'art. 17, comma 4, della legge quadro (così come sostituito dall'art. 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415), è stato espunto il riferimento (introdotto dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con legge 2 giugno 1995, n. 216, che pure aveva per la prima volta generalizzato la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi, per l'espletamento delle prestazioni riguardanti la progettazione, di «collaborazioni esterne»), alla «assoluta priorità» del ricorso alla utilizzazione dei propri uffici interni.

Sulla base del testo attualmente in vigore, risulta, quindi, rimosso il disfavore, già contenuto nella legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* ed esplicitamente ribadito nel r.d. dell'8 febbraio 1923, n. 422, art. 1, nei confronti della progettazione e similari attività tecnico-amministrative commesse a soggetti estranei e viene resa derogabile la competenza dell'apparato tecnico pubblico in merito alla realizzazione dei lavori pubblici.

Risulta, altresì, confermata la scelta normativa della legge quadro in ordine alla possibilità di coinvolgere i privati nell'attività considerata.

Non può, peraltro, ritenersi ammissibile un libero ricorso, alternativo, alla progettazione interna o esterna, se non altro per la subordinazione, espressamente stabilita dall'art. 17 in esame, al verificarsi di ipotesi tassative per il ricorso alla progettazione esterna.

Questi «casi», come li qualifica la norma, non implicano momenti di valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, in quanto si concretano in situazioni di fatto, individuabili sulla base di ponderazioni solo tecniche e perciò affidate al tecnico responsabile del procedimento, che le deve compiere e «certificare», dice la legge, confermando così la carenza di ogni valutazione con connotati di discrezionalità.

3. La progettazione interna nei primi due casi di cui alla lettere *a)* e *b)* dell'art. 17, comma 1, si concreta in prestazioni da parte di pubblici «uffici», da intendersi - secondo la nozione comune - come complessi di mezzi e di persone fisiche ad essi addetti e che sono identificati, o nella particolare articolazione tecnica interna della pubblica amministrazione, ovvero nella comune struttura tecnica consortile di più enti locali.

La terza ipotesi (lettera *c*) dell'art. 17, comma 1, consiste, invece, in un rinvio a tutte le disposizioni di legge che prevedono la possibilità per le pubbliche amministrazioni di avvalersi, per la progettazione di lavori pubblici, di altre amministrazioni che utilizzano, a loro volta, propri «organismi», cioè propri uffici.

La circostanza che le prestazioni relative alla progettazione attengono ad un'attività umana prettamente intellettiva e di contenuto corrispondente a quello proprio di una professione liberale, individualmente esercitata, non idonea a far ritenere che, nel nostro ordinamento, i tecnici appartenenti ad ufficio pubblico svolgano un'attività di libera professione in quanto autori delle medesime elaborazioni intellettive proprie delle professioni liberali. Quel che, invece, è vero, è che l'attività di progettazione svolta da funzionari pubblici è attività professionalmente qualificata, ma non di libera professione.

Questa qualificazione professionale è garantita dalla legge quadro col prevedere che gli addetti ai competenti uffici (art. 17, comma 2), oltre alla garanzia data dalla selezione per l'accesso all'impiego, debbano possedere per poter firmare il progetto l'abilitazione all'esercizio della professione, ovvero, per i tecnici diplomati, il pregresso esercizio di analoghi incarichi, ritenuto equipollente.

È significativo che in tali sensi si sia modificato il testo originario della norma, come introdotta dalla legge n. 216/1995 citata e che prevedeva anche la necessità di iscrizione al competente albo professionale, in quanto tale modifica sta a comprovare il carattere non decisivo, ai fini dell'oggettiva affidabilità della prestazione, di detta iscrizione.

Vale, altresì, notare che tutta la problematica relativa alla iscrizione all'albo dei dipendenti pubblici non ha rilievo sotto il profilo ora in esame; lo può avere in ordine ai limiti dell'attività dei pubblici dipendenti quali liberi professionisti, in base alle norme generali sul pubblico impiego. Ciò in quanto il sindacato esercitato dagli ordini professionali «non si estende genericamente alla professionalità di una determinata attività», ma riguarda soltanto «coloro che esercitano la libera professione, esplicando l'attività professionale mediante contratti d'opera direttamente con il pubblico dei clienti, ovvero, per talune professioni, alle dipendenze di privati imprenditori», ed esulando quindi dalla competenza di detti ordini professionali «il controllo dei pubblici funzionari che prestino, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, attività di contenuto corrispondente a quello di una libera professione» (Cons. di Stato, sez. V, 23 maggio 1997, n. 527).

Né ha valore, ai fini di assimilare la progettazione interna all'attività libero professionale, la circostanza che sia richiesta al dipendente pubblico la firma del progetto (art. 17, comma 2).

Tale firma comporta, come per ogni attività propria del pubblico impiego, l'assunzione della responsabilità penale e contabile, perché si tratta di responsabilità a carattere «personale». A queste si aggiunge soltanto - sempre nel presupposto che se ne verifichino le condizioni - la responsabilità civile verso terzi del progettista, solidale con quella dell'amministrazione di appartenenza, a termini delle norme generali sul pubblico impiego. Ed ai rischi specificamente connessi a quest'ultima responsabilità si riferisce, quanto meno, la polizza assicurativa da stipularsi, ai sensi del successivo comma 3, dell'art. 17, con aggravio delle relative spese all'amministrazione di dipendenza.

4. Deriva da tali premesse la conseguenza che, nel caso della progettazione interna, come in precedenza individuata, la relativa prestazione dei dipendenti, addetti ai competenti uffici, per essere riferita direttamente alla amministrazione di appartenenza, è da considerare svolta «ratione offici» e non «intuitu personae» e si risolve «in una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego» (Cass. Civ. Sez. Un. 2 aprile 1998, n. 3386), nell'ambito della cui disciplina normativa e sulla base della contrattazione collettiva ed individuale vanno pertanto individuati i termini della relativa retribuzione.

In tale prospettiva è, quindi, da inquadrare la previsione riguardante l'incentivazione di cui all'art. 18, comma 1 e 2, della legge quadro, nel testo fissato dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e concernente l'obbligo di corrispondere un compenso da ripartire tra i dipendenti più specificamente interessati, con finalità incentivante e premiale per l'espletamento di servizi propri dell'ufficio di appartenenza, con conseguente espressa abrogazione dell'art. 62, comma 4 e 5 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, che erano divenuti incompatibili con il delineato sistema.

Rimane ovviamente salva la percezione di compensi per il possibile conferimento di altri e diversi incarichi che, previa autorizzazione, possono avere i tecnici come tutti gli altri dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

5. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge quadro, si può ricorrere alla progettazione «esterna» «in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze».

Nella definitiva formulazione della norma, quale fissata dalla legge n. 415/1998, il ricorso alla progetta-

zione esterna è consentito, oltre che nel caso di carenza di organico delle stazioni appaltanti, come stabilito nel testo precedente, anche nel caso di particolare complessità delle relative elaborazioni progettuali.

Per potervi fare ricorso è necessario, come precisato, la sussistenza di alcuna delle ipotesi indicate, accertata e certificata dal responsabile unico del procedimento.

Possibili affidatari dell'incarico di progettazione esterna sono alternativamente: i liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni, le società di professionisti e le società di ingegneria come disciplinate dall'art. 17, comma 6 e 7, nonché relativi raggruppamenti temporanei (art. 17, comma 1, lettere *d, e, f, g*).

L'incarico di progettazione esterna in generale dovrà essere conferito a mezzo di convenzione (art. 17, comma 12-*bis*) conseguente ad un appalto di servizi da aggiudicarsi nel rispetto di specifiche procedure che implicano: l'applicazione della direttiva CEE 92/50, come recepita nell'ordinamento interno, per gli appalti di importo superiore alla soglia di 200.000 ecu; il ricorso - in attesa di specifica ulteriore disciplina regolamentare - ad una valutazione comparativa dei curricula presentati dai progettisti, per gli appalti ricompresi nella soglia di 40.000 e 200.000 Ecu; in via fiduciaria nel caso di appalti il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ecu (art. 17, commi 10, 11 e 12).

6. Dalla disciplina come sopra delineata, emerge che il legislatore nazionale, nel configurare l'istituto della progettazione esterna, continua essenzialmente a considerare la relativa prestazione con costante riferimento a persone fisiche le quali autonomamente, con continuità e con assunzione in proprio dei relativi rischi, esercitano la libera professione.

La circostanza è incontestabile, stante anche il dato testuale, con riferimento alla ipotesi, che, particolarmente interessa ai fini dell'indagine in esame. L'art. 17, comma 1, lettera *d)*, con l'indicazione relativa ai «liberi professionisti singoli o associati», si riferisce a soggetti che individualmente tale attività esplicano senza vincolo di subordinazione con il committente e comunque non occasionalmente. Alla stessa conclusione si perviene anche con riferimento alla disciplina concernente le società di professionisti e di ingegneria che - in deroga al principio di cui all'art. 2 della legge n. 1815/1939, contenente il divieto dello svolgimento in forme societarie delle professioni che richiedono l'iscrizione in albi sono state previste dalla legge quadro per un'esigenza di conformazione ai principi comunitari della massima concorrenzialità e trasparenza e del divieto di ogni discriminazione derivante dalla configurazione dell'affidatario come persona fisica o giuridica. Detta disciplina, nel delineare la struttura di dette entità, indica i professionisti iscritti negli appositi albi professionali; inoltre, nell'art. 17 in esame, al comma 8, si dispone che «indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti nei vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali».

In un siffatto contesto normativo, non vi è riferimento alcuno all'affidamento delle prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, a dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici ovvero di quelle di cui esse intendano avvalersi.

Questo mancato riferimento è coerente con la disciplina generale sul pubblico impiego, la quale con l'art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportatevi dal decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, estende a tutti i dipendenti pubblici «la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957»; disciplina implicante specificatamente la preclusione all'esercizio, oltre che del commercio e dell'industria, di «alcuna professione », da intendersi come già chiarito nel senso di attività libero professionale.

E ciò in conseguenza della incompatibilità logica prima che giuridica (eccettuate peraltro alcune specifiche ipotesi relative ad ordinamenti settoriali con regime particolare e di cui al secondo periodo del comma 1, dell'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993) tra la professione come in precedenza intesa ed il rapporto di pubblico impiego, tradizionalmente richiedente una esclusività della prestazione lavorativa in favore dell'amministrazione di dipendenza, non esigibile da chi svolge anche una libera professione.

Né a conclusione diversa conduce la normativa sul «conferimento» degli incarichi ai pubblici dipendenti ed in particolare il secondo comma dello stesso indicato art. 58, secondo il quale «le pubbliche amministrazioni non possono conferire a dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati».

Pur ritenendosi, infatti, che la disgiunzione (o) finale, contenuta nella norma, consente di ipotizzare, in aggiunta a quelli specificatamente previsti per legge, ulteriori incarichi conferibili al dipendente nel solo presupposto di una espressa loro autorizzazione da parte della amministrazione, non può non rilevarsi che a siffatta autorizzazione, tuttavia, potrà pervenirsi soltanto nel caso della saltuarietà ed occasionalità degli incarichi stessi. Ma la progettazione esterna, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge quadro, può essere commessa, per quanto detto in precedenza, soltanto a soggetti che esercitano professionalmente la relativa attività e che non possono quindi identificarsi in generale, tranne espresse eccezioni normative, con coloro che hanno la qualità di pubblici dipendenti.

7. Senonché — se si può fare riferimento alla disciplina sul pubblico impiego per ritrovare la conferma della preclusione al conferimento di incarichi professionali a dipendenti pubblici — non si può prescindere dalla considerazione di tutta la normativa in essa contenuta per completare il quadro delle regole relative alle attività consentite ai dipendenti stessi. In altri termini, non sarebbe coerente attestarsi in una posizione che consideri le norme sui lavori pubblici come disciplina speciale che escluda l'applicazione delle norme generali che sono, appunto, quelle dettate in materia di pubblico impiego.

E queste norme generali hanno posto una distinzione tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e dipendenti delle pubbli-

che amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non inferiore al 50 per cento di quella relativa al tempo pieno.

Per i dipendenti a tempo pieno vale, senza possibilità di deroghe, il divieto di assegnazione di incarichi del tipo di quelli in esame da parte delle pubbliche amministrazioni, quali previsti per i liberi professionisti, perché essi, si ripete, non possono svolgere alcuna «professione».

Per i dipendenti non a tempo pieno la normativa si è così evoluta.

Con la legge 29 dicembre 1988, n. 554 (art. 7), è stata estesa al pubblico impiego la possibilità, consentita in precedenza per il solo lavoro di diritto privato, di configurare un rapporto implicante un orario di servizio inferiore a quello ordinario, facendosi rinvio, ad apposita regolamentazione attuativa, per la specifica, relativa disciplina.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, è stato stabilito poi che, ferma restando anche per tale tipo di rapporto di lavoro l'applicazione della normativa concernente quello a tempo pieno, fosse consentito «al personale interessato e cioè con rapporto a tempo definito e previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o ente di appartenenza l'esercizio di altre prestazioni, che non (arrecassero) pregiudizio alle esigenze di servizio e non (fossero) incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente».

Successivamente, con l'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla finanziaria per il 1997), è stato ulteriormente disposto che, per il dipendente delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione non superiore al 50 per cento di quella ordinaria, non si applicavano le norme di cui all'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il quale, nel regolare le incompatibilità relative ai dipendenti pubblici, continuava a precludere - anche per quelli a tempo parziale - il contemporaneo esercizio dell'attività libero professionale. Disposizione che veniva, poi, ribadita e meglio specificata con il comma 56-*bis* aggiunto al detto art. 1 della legge 662/1996 indicata e come introdotto dall'art. 6 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con legge 28 maggio 1997, n. 140 che dispone esplicitamente l'abrogazione, per i dipendenti a tempo parziale in esame, delle norme che vietavano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività libero professionali; con la preclusione, tuttavia, per i dipendenti iscritti a tali albi e che svolgevano detta attività libero professionale, del «conferimento» di incarichi da parte delle «amministrazioni pubbliche».

Divieto, quest'ultimo, palesemente inteso ad ovviare ai pericoli di possibili condizionamenti e favoritismi che potevano, altrimenti, configurarsi in relazione alla eventualità che l'amministrazione pubblica conferisse (e cioè concedesse discrezionalmente) incarichi professionali non d'ufficio a soggetti che, sia pure con orario di lavoro limitato, erano contemporaneamente suoi dipendenti. Tale divieto, peraltro, è stato ritenuto e deve tuttora ritenersi non operante (ed in tali sensi concludeva anche la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 18 luglio 1997, n. 6/1997) nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico professionale consegua, non già ad una scelta fiduciaria dell'amministrazione, bensì ad un meccanismo selettivo conseguente ad un procedimento di tipo concorsuale per il quale non hanno ragione di essere le preoccupazioni intese ad evitare i richiamati, possibili condizionamenti o favoritismi e per cui, quindi, non si poteva parlare di divieto di «conferimento» di incarico.

In tale contesto l'art. 9, comma 30, della legge 18 novembre 1998, n. 415, ha aggiunto i commi 2-*ter* («I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti di impiego») e 2-*quater* («È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge») all'art. 18 della legge quadro.

Da queste disposizioni si evince l'evidente intento del legislatore di introdurre ulteriori divieti per tutelare, innanzitutto, l'esigenza di assicurare e rendere visibile la correttezza e la trasparenza dell'attività amministrativa, esigenza che poteva risultare compromessa nell'eventualità che un incarico professionale esterno dovesse svolgersi nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza del professionista pubblico dipendente.

Sicché, si riteneva di dover vietare al pubblico dipendente l'espletamento, in tale ambito territoriale, di ogni incarico avente natura libero professionale, sia se affidato dalla propria amministrazione di appartenenza, sia se affidato da altre amministrazioni pubbliche; con la precisazione, tuttavia, che allo stesso restava comunque consentito (il che, peraltro, era già implicito nel sistema) l'espletamento delle attività corrispondenti a quelle proprie delle professioni, se riferite al rapporto di impiego e quindi prestate come dovere di ufficio all'interno dello svolgimento del rapporto medesimo. Si riteneva, poi, di dover esplicitamente intervenire per evitare ogni possibilità di elusione delle prescrizioni come in precedenza definite; per cui veniva formulato un divieto (comma 2-*quater*), per così dire, di chiusura del sistema; divieto implicante, sia la preclusione all'affidamento degli incarichi di progettazione (nonché direzione lavori, collaudo e qualunque attività di supporto) ricorrendo a forme di contratto di lavoro a tempo determinato (che è diverso da quella a tempo definito) sia utilizzando modalità e procedure di affidamento diverse da quelle esplicitamente previste dalla legge quadro.

Va rilevato che l'unica attività affidabile con contratto a tempo determinato è quella del responsabile unico del procedimento.

8. Scaturisce, da quanto esposto al precedente punto 7, che al dipendente a tempo definito e con orario di lavoro pari o inferiore al 50 per cento del normale - in quanto ritenuto anche libero professionista - possono essere sicuramente affidati, con i divieti peraltro di cui alle limitazioni territoriali indicate, incarichi professionali esterni, per gli importi che implicano il ricorso alle procedure concorsuali ad evidenza pubblica, come in precedenza definite e con diritto al corrispettivo.

Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato è inferiore ai 40.000 ECU e per i quali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere ad una scelta «di loro fiducia» non è, invece, consentito l'affidamento a dipendenti a tempo definito, ostando a tale possibilità il perdurante (e non abrogato) divieto al «conferimento» di incarichi di cui al menzionato art. 1, comma 56-*bis*, della legge n. 662/1996.

Ciò in quanto le amministrazioni aggiudicatrici procedono, in tal caso, ad una scelta «di loro fiducia» per la quale non ricorre la *ratio* della deroga prima detta al generale divieto, e cioè che sarebbe improprio escludere a priori una categoria di professionisti come partecipanti a gare, in quanto incoerente con il principio della concorrenza. Anzi, emerge nel caso di scelta di «fiducia» una opposta situazione di possibili violazioni di questi principi per esservi una potenziale posizione di privilegio nell'accesso a questi incarichi.

Né a diversa conclusione interpretativa, in relazione a tale ultima ipotesi, può pervenirsi sulla base di una ritenuta specificità ed esaustività della normativa contenuta negli articoli 17 e 18 della legge quadro in materia di affidamento degli incarichi professionali; ovvero considerando che, anche per il conferimento degli incarichi di fiducia, l'amministrazione pubblica è pur sempre tenuta a motivare la scelta nel rispetto anche dei principi di logicità e parità di trattamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

Quanto alla prima considerazione, non sembra, infatti, pur valutando la specificità della normativa in esame, che dalla previsione dei due divieti, come introdotti dall'art. 18, comma 2-*ter* indicato, sia conseguita una implicita abrogazione del più ampio divieto (al «conferimento» di incarichi da pubbliche amministrazioni) enunciato nella normativa generale e concernente il rapporto di lavoro a tempo definito.

Quanto, poi, alla seconda osservazione, va tenuto presente che l'obbligo di motivazione nel rispetto, anche nel caso delle nomine fiduciarie, dei principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento, non consente di ritenere che la loro osservanza dia luogo ad una procedura di tipo selettivo e concorsuale, al cui sussistere soltanto può configurarsi la possibilità per i dipendenti a tempo definito di accedere all'affidamento di incarichi pubblici come definiti al comma 1 dell'art. 17. Soltanto se una tale procedura sia adottata, per scelta dell'amministrazione anche gli incarichi di progettazione con importo inferiore a 40.000 ecu potranno essere conferiti ai tecnici a tempo definito.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo definito è, poi, consentito, in ogni caso, ed a prescindere da ogni limitazione territoriale, espletare attività di progettazione «interna» nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza ed in relazione alle prestazioni inerenti al rapporto di impiego, oltre, ovviamente e senza bisogno di autorizzazione quale prevista per il dipendente a tempo pieno, di ogni altra attività libero professionale in ambito e a favore di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

9. Per le prestazioni relative alla direzione dei lavori la disciplina normativa è nei medesimi termini illustrati in ordine alla progettazione (punto 1); si aggiungono le disposizioni integrative contenute nell'art. 27 della legge quadro, il quale prevede, anzitutto, l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di istituire un ufficio di direzione dei lavori e richiama, poi, le condizioni, stabilite per le progettazioni, al cui verificarsi è consentito l'affidamento ad ufficio o soggetto diverso.

In questa norma relativa alla direzione dei lavori, però, la scelta dell'amministrazione deve seguire «nell'ordine», cioè occorre verificare la possibilità di utilizzazione di questi soggetti seguendo la elencazione che ne è fatta nella norma citata.

In ordine alla direzione dei lavori, l'ufficio che le amministrazioni aggiudicatrici devono istituire è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti e quindi può essere composto anche dal solo direttore dei lavori; nel qual caso mancherà la organizzazione di persone mentre rimane comunque nella competenza «propria» dell'unico titolare l'esercizio dei poteri e l'adempimento dei doveri allo stesso assegnati dalle norme vigenti.

Possono confermarsi anche per gli incarichi di direzione i principi indicati in materia di progettazione.

L'elencazione dei soggetti cui possono essere richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatari o realizzatori di lavori pubblici le prestazioni relative, nonché le connesse attività di supporto, ha carattere tassativo. Inoltre gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo si riferiscono anche in questo caso ai servizi in materia di architettura, di ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla direttiva 92/50/CEE.

Il ricorso alla direzione di lavori «esterna», come la progettazione, è previsto solo quando ricorrano le ipotesi tassativamente indicate che si concretano in situazioni di fatto da accertare senza ambiti di discrezionalità amministrativa e da certificare dal responsabile del procedimento.

La direzione di lavori che comporta esercizio di poteri amministrativi, quando affidata a uffici delle amministrazioni pubbliche e per esse ai tecnici addetti, costituisce attività professionale qualificata; è svolta dal tecnico in ragione del suo ufficio pubblico e concreta una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego, per cui la sua retribuzione è determinata dalle norme di legge e dalla contrattazione collettiva.

L'affidamento della direzione dei lavori «esterna» non comporta scelte, quando gli incaricati vengono individuati in base alla regola di far coincidere il direttore dei lavori con il progettista esterno, scelto con l'osservanza delle norme che si sono in precedenza precisate.

L'ultima ipotesi relativa all'affidamento «esterno» della direzione dei lavori da considerarsi residuale è attuata con le «procedure» previste nella normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia e quindi non in via fiduciaria, coerentemente con le regole della concorrenza e della trasparenza.

Per quanto concerne, infine, gli incarichi ai pubblici dipendenti a tempo pieno o parziale, valgono le stesse considerazioni svolte per la progettazione.

10. Per quanto riguarda le operazioni di collaudo (art. 28 legge-quadro) è previsto espressamente che è prioritaria la scelta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del collaudatore nell'ambito delle proprie strutture.

La deroga a questa regola è prevista nel solo caso di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

Le modalità di scelta del collaudatore «esterno» saranno stabilite dal regolamento previsto dall'art. 3 della legge quadro.

Per quanto riguarda il regime dei compensi del collaudo esso è affidato al regolamento, salve restando le espresse disposizioni contenute nell'art. 18, comma 1 e 2-*quater* della legge quadro.

11. Particolare considerazione merita, infine, l'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 3 dell'art. 19 della legge quadro, come modificato dall'art. 9, comma 32, della legge n. 415 del 1998. Ipotesi relativa alla possibilità, «sulla base di apposito disciplinare» e per «le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, di affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche od alle amministrazioni provinciali».

La norma è inserita in un contesto di generale divieto (art. 19, comma 3, primo periodo) di ricorso, per la realizzazione di lavori pubblici, alla concessione di committenza.

Dalla esaminata disposizione consegue soltanto un'incrementazione (per legge) delle competenze dei Provveditorati alle OO.PP. e delle amministrazioni provinciali, ancorché per la sua attivazione si renda necessario uno specifico atto di affidamento, nella forma del disciplinare convenuto con le amministrazioni aggiudicatrici.

L'anzidetta incrementazione disposta per legge della competenza dei Provveditorati e delle amministrazioni provinciali sta a significare che il relativo esercizio rientra tra i doveri di ufficio, e cioè tra gli ordinari doveri dei dipendenti ad essi assegnati.

La qualificazione dei Provveditorati e delle Province come «stazioni appaltanti» comporta, poi, la possibilità, ove ne sussistano i presupposti, del ricorso ad affidamenti esterni, nei limiti, condizioni e modalità in precedenza individuate da retribuirsi, in tal caso, sulla base delle tariffe professionali.

Per quanto riguarda gli aspetti economici è nel disciplinare di concessione che potrà essere ipotizzato un rimborso di tali spese aggiuntive rispetto a quanto richiesto dall'ordinario espletamento delle competenze proprie dei Provveditorati e amministrazioni provinciali indicati.

Inoltre nel caso dell'utilizzazione da parte dei Provveditorati ed amministrazioni provinciali delle prestazioni dei propri dipendenti interni è da ritenersi ammissibile la devoluzione della quota del fondo di incentivazione, di cui all'art. 18 della legge quadro.

In base alle suesposte considerazioni e richiamate tutte le premesse in esso contenute:

I. L'attività professionale, di cui all'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, va individuata con riferimento alla descrizione di cui alla categoria 12, numero di riferimento CPC 867, della tabella 1.A della Direttiva CEE 92/50 del Consiglio del 18 giugno 1992, recepita con il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 157.

II. Le prestazioni di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 2 della legge n. 109/1994, nel caso di «progettazione interna», comportano il diritto degli stessi alla corresponsione, in aggiunta al trattamento stipendiale, della sola incentivazione di cui all'art. 18 della legge quadro nella misura e con le modalità ivi stabilite.

III. Il solo compenso incentivante compete nel caso in cui la progettazione sia affidata a dipendenti di amministrazioni diverse da quelle aggiudicatrici e di cui queste ultime si avvalgono; nonché nell'ipotesi di affidamento di funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche e alle amministrazioni provinciali.

IV. L'affidamento di incarichi di «progettazione esterna» a pubblici dipendenti aventi un rapporto di impiego a tempo definito ed esercenti, in quanto iscritti al relativo albo, la corrispondente attività libero-professionale, è consentito qualora non si tratti di professionisti direttamente dipendenti dell'amministrazione che affida l'incarico e l'incarico stesso non debba essere espletato nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ufficio di dipendenza.

V. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo definito possono, peraltro, essere affidati incarichi di progettazione soltanto nel rispetto delle procedure concorsuali e non nel caso, pertanto, di progettazioni di importo inferiore a 40.000 ecu, salvo che non siano assunte anche in queste fattispecie le anzidette procedure.

VI. Per le prestazioni relative alla direzione dei lavori e salve le specifiche regole per la individuazione dei soggetti cui le stesse possono essere affidate, valgono i principi indicati in tema di progettazione.

VII. Per le prestazioni relative al collaudo vige il regime particolare quale sarà meglio definito nelle disposizioni dell'emanando regolamento.

VIII. Rimangono salvi, per i dipendenti a tempo pieno, lo svolgimento degli incarichi consentiti dalle norme sul pubblico impiego e, per i dipendenti a tempo definito, lo svolgimento degli incarichi che non incorrano nei divieti sopraindicati, nonché, per particolari categorie di dipendenti, l'applicazione di disposizioni che derogano alla disciplina generale sopra esaminata.

IX. Sono da considerarsi compito di istituto l'affidamento, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici a propri dipendenti, di attività di controllo sull'uso delle risorse quando da esse concesse ad altri soggetti operanti nel settore.

Roma, 8 novembre 1999

Il presidente: GARRI

I componenti
COLETTA - LUCE
RIZZO - RICCIUTO

La documentazione relativa all'atto di regolazione è depositata presso gli uffici di questa Autorità.

99A9613

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 11 novembre 1999.

Modificazione alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162. (Deliberazione n. 172/99).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 novembre 1999,

Premesso che:

in data 28 ottobre 1999, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ha adottato la deliberazione n 162/99 recante disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n. 162/99) e che la stessa deliberazione è stata resa disponibile sul sito internet dell'Autorità in data 5 novembre 1999 ed è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999;

alcuni soggetti interessati hanno presentato osservazioni in ordine a norme contenute nella medesima deliberazione n. 162/99;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Vista la deliberazione n. 162/99;

Ritenuto che:

sia opportuno prevedere che, nel caso di vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica prodotta in uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini della verifica delle condizioni previste all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 162/99 per il rifiuto dell'accesso alla rete di trasmissione nazionale, la tipologia di clienti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, sia intesa come l'insieme dei clienti finali idonei individuati nell'art. 14 del medesimo decreto legislativo;

sia opportuno prevedere, al fine della verifica di cui al precedente alinea, che valgano le norme in materia applicabili alla data di avvio del servizio di vettoriamento in forza di disposizioni vigenti al momento della verifica stessa;

sia opportuno prevedere, ai fini di garantire la riservatezza sulle informazioni commerciali, che copia dei contratti bilaterali di fornitura con i clienti idonei sia allegata unicamente alla domanda di vettoriamento internazionale presentata al Gestore della rete di trasmissione nazionale;

in conseguenza delle modifiche che si rendono necessarie, sia opportuno prorogare i termini di presentazione delle domande di vettoriamento internazionale e di verifica delle stesse da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale, fissati nell'art. 4 della deliberazione n. 162/99 e conseguentemente del termine previsto dall'art. 5, comma 5.2, della medesima deliberazione;

Delibera:

1. Di modificare la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999, nel modo seguente:

a) all'art. 1, comma 1.1, lettera *o)*, è soppressa la parola «idoneo»;

b) all'art. 1, comma 1.1, lettera *o)*, le parole «è una delle tipologie di soggetti» sono sostituite con le parole «è l'insieme dei clienti idonei»;

c) all'art. 2, comma 2.1, le parole «alla data di presentazione della richiesta del servizio di vettoriamento» sono sostituite dalle parole «alla data di inizio del servizio di vettoriamento»;

d) all'art. 2, comma 2.1, è soppressa la parola «idoneo»;

e) all'art. 4, comma 4.1, le parole «15 novembre 1999» sono sostituite dalle parole «22 novembre 1999»;

f) all'art. 4, comma 4.2, tra le parole «comma 4.1» e le parole «dovranno essere» sono inserite le parole «presentata al Gestore della rete di trasmissione nazionale»;

g) all'art. 4, comma 4.3, le parole «15 novembre 1999» sono sostituite dalle parole «22 novembre 1999»;

h) all'art. 4, comma 4.7, le parole «22 novembre 1999» sono sostituite dalle parole «29 novembre 1999»;

i) all'art. 5 comma 5.2, le parole «15 novembre 1999» sono sostituite dalle parole «22 novembre 1999».

2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione.

Milano, 11 novembre 1999

Il presidente: RANCI

99A9655

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1989, n. 590, che ha istituito, tra l'altro, questo Ateneo statale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le delibere delle autorità accademiche di questa Università con le quali è stata richiesta l'istituzione della scuola di specializzazione in radioterapia;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 ottobre 1999;

Considerato che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, emanato con decreto rettorale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato altresì, che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;

Decreta:

È istituita la scuola di specializzazione in radioterapia.

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

1) nell'art. 169, recante l'elenco delle scuole di specializzazione, è inserita la scuola di specializzazione in radioterapia;

2) dopo il capo XXXII relativo alla scuola di specializzazione in radiologia sono inseriti al capo XXXIII, con conseguente scorrimento della numerazione, i seguenti nuovi articoli recanti l'ordinamento della scuola di specializzazione in radioterapia.

Art. 1.

La scuola di specializzazione in radioterapia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici in radioterapia con particolare riguardo all'oncologia.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in radioterapia.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La scuola ha sede amministrativa presso il dipartimento di scienze cliniche e delle bioimmagini.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in quattro per ciascun anno di corso per un totale di sedici.

Art. 7.

Norma transitoria: la scuola di specializzazione in radiodiagnostica e quella in radioterapia sostituiscono la pre-esistente scuola in radiologia.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

1) *Area della fisica, della tecnologia e delle tecniche di impiego degli strumenti della radioterapia ed informatica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze sulle sorgenti di radiazioni e sulle basi fisiche della radioterapia, sulle procedure di dosimetria dei fasci di radiazioni, sulle attrezzature per radioterapia esterna e per brachiterapia, sulle attrezzature per la simulazione, sulle tecniche di trattamento con tali attrezzature, sui sistemi per il calcolo della dose, sulle procedure di controllo di qualità, sulle procedure di radioprotezione.

Settori: B01B Fisica medica, E10X Biofisica medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22C Medicina del lavoro, K05B Informatica, K06X Bioingegneria.

2) *Area della radiobiologia e radioprotezionistica.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze sui meccanismi di azione delle radiazioni sulle popolazioni cellulari, sulla risposta tumorale alle radiazioni, sugli effetti precoci e tardivi, sui vari tessuti ed organi, sugli indicatori della risposta biologica alle radiazioni, sui criteri di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale.

3) *Area della diagnostica per immagini e rappresentazione dei tumori con le tecniche di immagini.*

Obiettivo: lo specializzando deve raggiungere un grado di conoscenza adeguato ad interpretare correttamente le immagini per formulare un giudizio clinico autonomo e procedere alla simulazione e alla preparazione dei piani di trattamento.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica medica, K05B Informatica.

4) *Area della oncologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla biologia del cancro, sulle misure di prevenzione primarie e secondarie, sulla istopatologia dei tumori, sui metodi di classificazione e sui fattori prognostici.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F22A Igiene generale ed applicata.

5) *Area della oncologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze adeguate sui sintomi e sui quadri clinici delle malattie neoplastiche, sul ruolo generale nella terapia oncologica della chirurgia, della radioterapia, della terapia medica (chemioterapia, ormonoterapia ed altre terapie) e della loro integrazione, sulle terapie di supporto e di assistenza al malato terminale.

Settori: F08A Chirurgia generale, F04C Oncologia medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F21 Anestesiologia, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia.

6) *Area di radioterapia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando, sulla base delle conoscenze dei risultati delle varie metodiche, deve essere in grado di definire l'impostazione clinica del trattamento radioterapico in un quadro generale a carattere interdisciplinare; deve essere in grado di eseguire le varie fasi della procedura radioterapica (simulazione, planning, verifica) sia con radioterapia esterna che con brachiterapia e di programmare ed effettuare il follow-up del paziente.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F06A Anatomia patologia, F04C Oncologia medica, F08A Chirurgia generale, F07A Medicina interna.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere:

frequentato per due annualità il reparto di degenza;

frequentato per una annualità il reparto di brachiterapia;

frequentato per una annualità i reparti di radioterapia da fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento.

a) Reparti di degenza.

Lo specializzando deve partecipare all'attività clinica dalla visita iniziale alla revisione della documentazione esistente, alla sua integrazione ed alla discussione dell'impostazione diagnostica e delle decisioni terapeutiche.

Egli deve partecipare alla revisione della documentazione proveniente da reparti di radioterapia esterna, brachiterapia, dosimetria e sezioni di piani di trattamento e deve partecipare alla valutazione della documentazione di diagnostica per immagini (radiodiagnostica tradizionale, ecografia, TC, RM) con riferimento all'anatomia ed alla morfologia oncologica.

Lo specializzando deve seguire l'evoluzione della malattia dei singoli casi, valutare i fenomeni di regressione della malattia e l'eventuale comparsa di fenomeni secondari o complicanze.

Lo specializzando deve avere seguito personalmente almeno cinquanta casi relativi a pazienti ricoverati.

b) Reparto di brachiterapia.

Lo specializzando deve partecipare all'attività clinica relativa ai procedimenti di brachiterapia interstiziale ed alla evoluzione della malattia a seguito dei provvedimenti terapeutici adottati e partecipare alla eventuale comparsa dei fenomeni secondari e di complicanze.

Lo specializzando deve inoltre partecipare alla discussione sul significato della documentazione di diagnostica per immagini.

Lo specializzando deve aver eseguito, su almeno cinquanta pazienti, procedure di brachiterapia interstiziale, con brachiterapia endocavitaria e con terapia radiometabolica, di regola in collaborazione con il medico nucleare che ne ha la competenza.

c) Reparti di radioterapia fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento:

Lo specializzando deve avere partecipato attivamente a tutte le fasi di preparazione e di esecuzione di un trattamento radioterapico con fasci esterni, sia su pazienti ambulatoriali che ricoverati, con le tecniche relative a:

acceleratori lineari e telecobaltoterapia per le irradiazioni con fasci esterni;

simulatore universale per le immagini (radiodiagnostica tradizionale, ecografia, TC, RM);

sezioni TC e RM per la definizione comparsa di recidive e danni iatrogeni;

reparto di calcolo per la compilazione dei piani di trattamento individuali;

officina meccanica per la produzione automatica di modelli di schermatura sagomata personalizzata;

laboratorio di dosimetria per il controllo e la taratura dei fasci di radiazioni.

d) Lo specializzando dovrà aver eseguito personalmente l'espletamento dei compiti affidatigli su almeno:

venticinque pazienti trattati, con radioterapia da fasci esterni;

venticinque pazienti già trattati, esaminati per controllo, con l'impiego di immagini diagnostiche;

dieci pazienti studiati con il simulatore universale;

dieci pazienti con volume di irradiazione definiti su documenti TC o RM;

dieci studi su calcolatore di piani di trattamento individuali;

dieci modelli di schermatura sagomata personalizzata;

dieci controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le diverse tipologie dei diversi atti clinici e del relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 22 ottobre 1999

Il pro-rettore: PAOLONE

99A9631

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto del consorzio «Co.Me.Co.» (Cooperative meridionali consorziate), in Napoli

Con decreto interministeriale del 19 luglio 1999 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il quale vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 31 e 32 dello statuto del consorzio «Co.Me.Co.» (Cooperative meridionali consorziate), con sede in Napoli, approvato su decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 1961.

99A9602

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fispao S.p.a. - Fiduciaria S. Paolo», in Torino.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1999, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 27 novembre 1967, alla società «Fispao S.p.a. - Fiduciaria S. Paolo», con sede legale in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino al n. TO272-1967-417, codice fiscale 00494190010, è stata dichiarata decaduta a seguito di scioglimento anticipato della società.

99A9603

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 novembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0308
Yen giapponese	108,22
Dracma greca	328,30
Corona danese	7,4358
Corona svedese	8,6350
Sterlina	0,63800
Corona norvegese	8,1905
Corona ceca	36,350
Lira cipriota	0,57783
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,62
Zloty polacco	4,4643
Tallero sloveno	197,0275
Franco svizzero	1,6078
Dollaro canadese	1,5082
Dollaro australiano	1,6021
Dollaro neozelandese	2,0004
Rand sudafricano	6,3157

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A9669

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1999, recante: «Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2000». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 5 novembre 1999).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 7 della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dopo il nominativo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: BERSANI, e prima di quello del Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SALVI, leggasi: «*Il Ministro della pubblica istruzione:* BERLINGUER».

99A9618

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.